SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. **73**.

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e in particolare l'articolo 1, comma 172, che prevede la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, commi 280, 282 e 288;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» e, in particolare, l'articolo 11, in relazione ai limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2019- 2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019);

Visto il Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, previsto nell'Accordo di partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8051 del 4 novembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa

1. Al fine di governare le liste di attesa, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.

2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, i dati del flusso informativo «Tessera Sanitaria - TS» di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono resi disponibili al Ministero della salute e all'AGENAS, secondo le modalità da stabilire con il protocollo di cui al comma 10 del medesimo articolo 50, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta SSN dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730), nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai centri unici di prenotazione (CUP) regionali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali.

4. La Piattaforma di cui al comma 1 opera in coerenza con il «Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione» (MCS), sviluppato nell'ambito del sub-investimento 1.3.2, della Missione 6 - Salute, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e reso disponibile alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
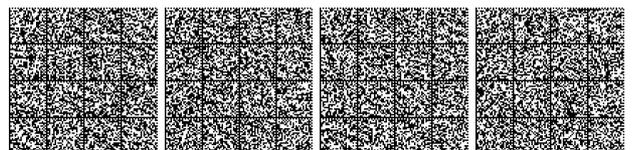
5. La Piattaforma di cui al comma 1 persegue l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla:

a) misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;

b) disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;

c) verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;

d) modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;

e) produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;

f) attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;

g) appropriatezza nell'accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle linee guida e suggerite nelle buone pratiche clinico-assistenziali.

6. A fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l'AGENAS può attuare meccanismi di *audit* nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie e ospedaliere titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato «Organismo», che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *e)*, *g)*, *h)* e *l)* del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006.

2. L'Organismo ha il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l'Organismo si avvale anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 e dalle attività di *audit* svolte dall'Agenzia in base al comma 6 del medesimo articolo 1.

3. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Organismo può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. L'Organismo, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, può acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. L'Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico.

4. L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria alla cui copertura si provvede anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'Area Funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17,
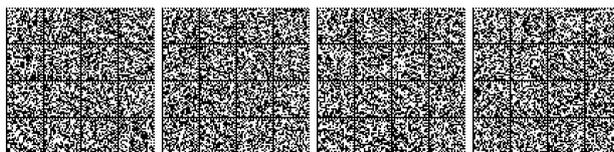
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l'anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.

5. Il personale dell'Organismo svolge funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria. Al personale di cui al primo periodo è, altresì, riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4-*bis* del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei limiti del servizio cui è destinato.

6. Gli oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3 sono quantificati per l'anno 2024 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.

7. Agli oneri derivanti dal comma 4 e 6 pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 3.

Disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie

1. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infra-regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'allegato B al decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, recante «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022.

3. L'implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP costituisce specifico elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e del predetto decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'attivazione di soluzioni digitali per prenotare e disdire l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket, ove previsto.

5. Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. L'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, definitivamente accertata, costituisce illecito professionale grave ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera *e)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esclusione è disposta dalle gare avviate in qualsiasi regione e l'operatore economico non può avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.

8. Nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza.

9. È fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In caso di violazione di tale divieto, per i fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, della legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale.
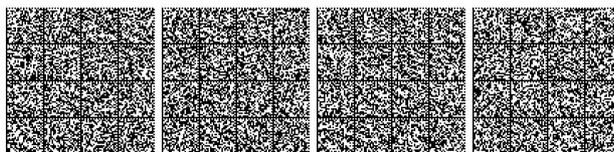
10. Nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive, o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.

11. Per le finalità di cui al comma 10, il Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenute con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche

1. Al fine di garantire il rispetto della tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. I direttori regionali della sanità vigilano sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Le attività di cui al secondo periodo rilevano ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali della sanità.

2. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale di cui all'articolo 15-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. In tal senso, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa.

3. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 5.

Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario

1. A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria.

3. Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compati-

bili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
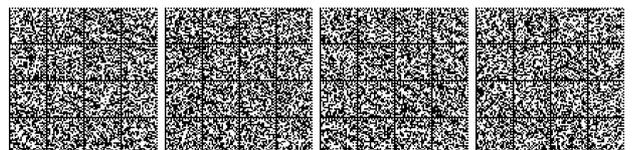
Art. 6.

Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale

1. Per le regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del citato Programma, un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. Nei limiti delle risorse del predetto Programma e in coerenza dello stesso, il piano d'azione di cui al primo periodo individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate:

a) alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;

b) alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening;

c) alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;

d) alla formazione degli operatori sanitari per:

1) la sperimentazione dei progetti terapeutico riabilitativo personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione coi i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;

2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari;

3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione e l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economico;

4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening.

Art. 7.

Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 72,8 milioni di euro per l'anno 2024, 131,5 milioni di euro per l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
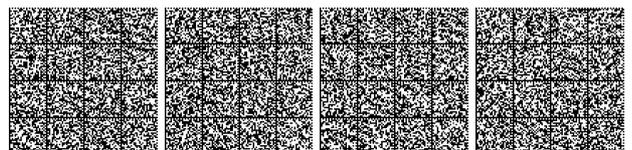
c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

24G00093

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 21 marzo 2024, n. **74**.

Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta;

Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'articolo 298, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni;

Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l'altro,
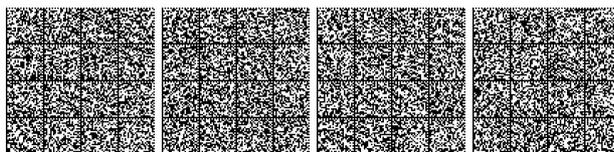
all'adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, recante «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito: «la Commissione»);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;

Considerato che è stata più volte rappresentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;

Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, è stato possibile individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;

Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici;

Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e che, vista l'uniformità dei materiali, può rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;

Considerato che la ridetta norma tecnica è stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilità all'ossidazione 110° C»;

Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale;

Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-*bis*, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;

Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 ottobre 2021;

Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota del 12 luglio 2023;

Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1° marzo 2024;
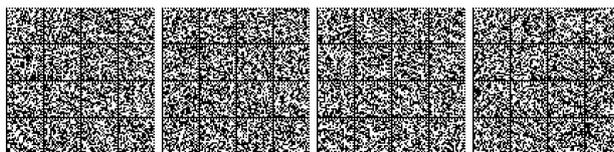
ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1:

1) alla lettera *h)*, il nono rigo della tabella è sostituito dal seguente:

«

Stabilità all'ossidazione 110 °C	(h)	Min. 2	ISO 6886

»;

2) dopo la lettera h-*ter*) è aggiunta la seguente:

«h-*quater*) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:

Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodo di prova
Densità a 15 °C	(kg/m^3)	850-970	ISO 6883
Densità a 60 °C	(kg/m^3)	820-940	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 °C	(cST)	Max. 100	UNI EN ISO 3104
Contenuto di acqua	(%m/m)	Max. 1	UNI EN ISO 12937
Ceneri	(%m/m)	Max. 0.05	ISO 6884
Sedimenti totali	(mg/kg)	Max. 1.500	ISO 10307-1
Potere Calorifico Inferiore	(MJ/kg)	Min. 33	ASTDM D 240
Punto di infiammabilità	°C	Min. 120	ISO 15267
Stabilità all'ossidazione 110°C	(h)	Min. 2	ISO 6886
Residuo carbonioso	(%m/m)	Max. 1,5	UNI EN ISO 10370
Acidità forte (SAN)	(mgKOH/g)	LR	ASTDM-D-664
Zolfo	mg/kg	Max. 200	UNI EN ISO 20884
Solventi organici clorurati	mg/kg	LR	EN ISO 16035
Solventi idrocarburici (Esano)	mg/kg	Max. 300	UNI EN ISO 9832

»;

b) al paragrafo 3:

1) le parole «e lettera h-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera h-*bis*) e lettera h-*quater*)»;

2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la denominazione "oli e grassi vegetali"».

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1589
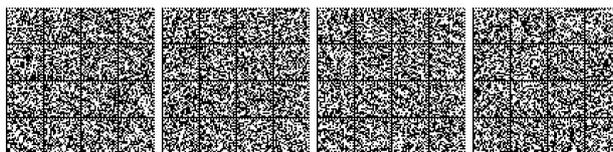
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il comma 5 dell'art. 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:

«5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

— Si riporta il testo dell'art. 293, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 293 *(Combustibili consentiti)*. — 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere *e)* ed *f)*, dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'art. 295.».

— L'Allegato X alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: «Disciplina dei combustibili».

— Si riporta il testo dell'art. 298, comma 2 e 2-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 298 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — (*omissis*)

2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall'art. 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.

(*Omissis*).

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali è istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, né rimborsi spese.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:

«Art. 2 *(Ministero della transizione ecologica)*. — 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 28:

1) al comma 1, lettera *c)*, le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;

b) all'art. 29, comma 1, le parole "undici direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";

d) all'art. 35:

1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
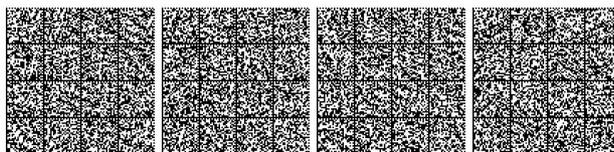
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";

e) all'art. 37, comma 1:

1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.".

3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera *e)*, numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-*bis*. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:

«Art. 4 *(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*. — 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";

2.2. alle lettere *a)* e *f)* le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

2.3. alla lettera *b)*, dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili";

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)";

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica".
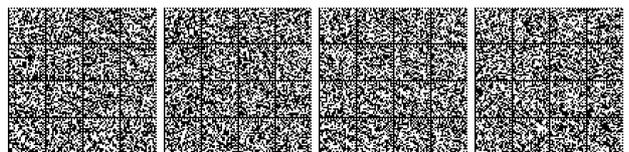
3-*bis*. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 (Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2016, n. 158.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016 (Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico) è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e comunicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2016, n. 147.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2017, n. 38.

— Si riporta il testo dell'Allegato X, Parte II, Sezione 4, punto 1-*bis*, alla Parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«1-*bis*. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.».

— Si riporta il testo dell'art. 184-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 184-*bis (Sottoprodotto)*. — 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) pubblicato *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2017, n. 38:

«Art. 6 *(Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale)*. — 1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.».

— La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla Parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dal presente decreto:

«Sezione 4 *(Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo)*. — (parte 1, sezione 1, paragrafo 1 lettera *n)* e sezione 2, paragrafo 1, lettera *h)*).

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;

f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:
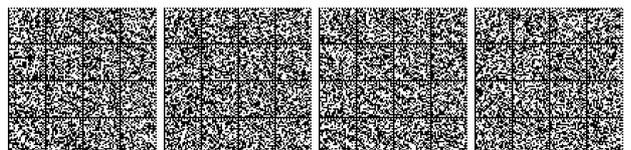
Caratteristica	Unità	Valori minimi / massimi	Metodi di analisi
Ceneri	% (m/m)	≤ 4%	ASTM D 5142-98
Umidità	% (m/m)	≤ 15%	ASTM D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤ 30	UNI 22609
Solventi organici clorurati		assenti	*
Potere calorifico inferiore	MJ/kg	≥ 15,700	ASTM D 5865-01
(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati			

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale;

h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purché:

siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:

Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodo di prova
Densità a 15 °C	(kg/m^3)	850-970	ISO 6883
Densità a 60 °C	(kg/m^3)	820-940	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 °C	(cST)	Max. 100	UNI EN ISO 3104
Contenuto di acqua	(%m/m)	Max. 1	UNI EN ISO 12937
Ceneri	(%m/m)	Max. 0.05	ISO 6884
Sedimenti totali	(mg/kg)	Max. 1.500	ISO 10307-1
Potere Calorifico Inferiore	(MJ/kg)	Min. 33	ASTM-D 240
Punto di infiammabilità	°C	Min. 120	ISO 15267
Stabilità all'ossidazione 110°C	*(h)*	*Min. 2*	*ISO 6886*
Residuo carbonioso	(%m/m)	Max. 1,5	UNI EN ISO 10370
Acidità forte (SAN)	(mgKOH/g)	LR	ASTM-D 664
Zolfo	mg/kg	Max. 200	UNI EN ISO 20884
Solventi organici clorurati	mg/kg	LR	EN ISO 16035
Solventi idrocarburici (Esano)	mg/kg	Max. 300	UNI EN ISO 9832
LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato			

L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.

h-*bis*) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi UNI 11459: 2016	Metodi di analisi
Umidità	% (m di H2O/m totale)	≤ 15	UNI EN 14774-1/2/3
N-Esano	mg/kg	≤ 30	UNI 22609
Ceneri sul secco	% (m/m)	≤ 5,9	UNI EN 14775
Potere calorifico inferiore sul secco	MJ/kg ss	≥ 16,5	UNI EN 14918
Potere calorifico inferiore sul tal quale (umidità 15%)	MJ/kg tq	≥ 15,7	UNI EN 14918
Solventi organici clorurati		LR	UNI EN ISO 16035
LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore del Limite di Rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato in colonna			
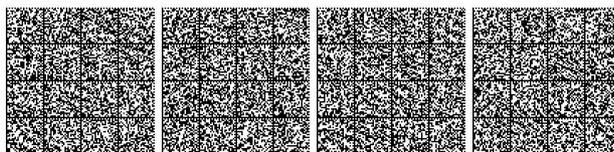
h-*ter*) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

Proprietà	**Unità di misura**	**Valori limite**
Umidità	(% m/m)	≤ 15
Additivi (collanti)	(% m/m)	≤ 2
Azoto	(% m/m)	≤ 1
Zolfo	(% m/m)	≤ 0,05
Cloro	(% m/m)	≤ 0,03
Arsenico	(mg/kg)	≤ 1
Cadmio	(mg/kg)	≤ 0,5
Cromo	(mg/kg)	≤ 10
Rame	(mg/kg)	≤ 10
Piombo	(mg/kg)	≤ 10
Mercurio	(mg/kg)	≤ 0,1
Nichel	(mg/kg)	≤ 10
Zinco	(mg/kg)	≤ 100

4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4;

h-quater*) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:*

Proprietà	*Unità di misura*	*Valori limite*	*Metodo di prova*
Densità a 15 °C	*(kg/m3)*	*850-970*	*ISO 6883*
Densità a 60 °C	*(kg/m3)*	*820-940*	*UNI EN ISO 3675*
Viscosità a 50 °C	*(cST)*	*Max. 100*	*UNI EN ISO 3104*
Contenuto di acqua	*(%m/m)*	*Max. 1*	*UNI EN ISO 12937*
Ceneri	*(%m/m)*	*Max. 0.05*	*ISO 6884*
Sedimenti totali	*(mg/kg)*	*Max. 1.500*	*ISO 10307-1*
Potere Calorifico Inferiore	*(MJ/kg)*	*Min. 33*	*ASTDM D 240*
Punto di infiammabilità	*°C*	*Min. 120*	*ISO 15267*
Stabilità all'ossidazione 110°C	*(h)*	*Min. 2*	*ISO 6886*
Residuo carbonioso	*(%m/m)*	*Max. 1,5*	*UNI EN ISO 10370*
Acidità forte (SAN)	*(mgKOH/g)*	*LR*	*ASTDM-D-664*
Zolfo	*mg/kg*	*Max. 200*	*UNI EN ISO 20884*
Solventi organici clorurati	*mg/kg*	*LR*	*EN ISO 16035*
Solventi idrocarburici (Esano)	*mg/kg*	*Max. 300*	*UNI EN ISO 9832*

1-*bis*. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.

2. Condizioni di utilizzo

2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

2.2 Modalità di combustione

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II è inferiore o uguale a 1 MW);

b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 3 MW);

c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 6 MW);

d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto (NOx) e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;

e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 20 MW);

f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f)*, lettera h*-bis*) e lettera h*-quater*).*

3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata" o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata" *o la denominazione "oli e grassi vegetali"*, la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

3-*bis*. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-*ter*).

3-*bis*.1. L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

3-*bis*.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

3-*bis*.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

3-*bis*.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.

3-*bis*.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».

24G00090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2024.

Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 5, comma 2-*bis*, il quale prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera *b)*»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale all'interno dell'art. 1, comma 2, ha previsto che «Il regolamento di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), il decreto di cui all'art. 5, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, numero 2), il regolamento di cui all'art. 6, comma 2, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, numero 1), e il decreto di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, numero 2), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del codice di condotta

1. È approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il codice di condotta di cui al comma 1 viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.

3. Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia. Il codice di condotta così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

4. Qualora, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga modificato, integrato o sostituito il codice di condotta, approvato con il presente decreto, sarà onere dell'Agenzia delle entrate e dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo sottoscrivere il nuovo codice di condotta secondo i termini e le modalità individuate con l'approvazione dello stesso ovvero nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del successivo decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all'art. 1 deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2-*BIS* DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128

Il regime di adempimento collaborativo (di seguito anche «regime»), introdotto con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (di seguito anche «decreto»), ha innovato il rapporto tributario tra fisco e grandi contribuenti, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell'assolvimento di altri obblighi tributari.

Il regime offre l'opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta a prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, con benefici sia per l'Amministrazione finanziaria che per il contribuente.

La legge 9 agosto 2023, n. 111, intitolata «Delega al Governo per la riforma fiscale» (di seguito anche «legge delega»), in un quadro più generale di misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell'istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

Con l'attuazione di questi indirizzi, il legislatore ha inteso determinare le condizioni di un cambiamento culturale irreversibile, finalizzato al perseguimento del comune obiettivo della realizzazione di un sistema fiscale più affidabile e moderno, nell'ambito del quale l'azione repressiva dell'Amministrazione finanziaria si trasforma in attività preventiva
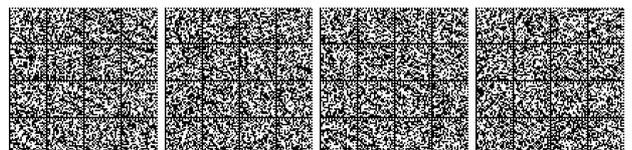
basata su forme di cooperazione rafforzata per i contribuenti dotati di affidabili sistemi di gestione del rischio fiscale.

In questo contesto, fermo restando il rispetto dei doveri indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, che qui si assumono integralmente richiamati, con il presente codice di condotta si intendono indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e il contribuente aderente al regime, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

DOVERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate attua la missione affidatale con l'obiettivo di perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte a potenziare l'assistenza ai contribuenti ammessi al regime e a migliorare i servizi offerti, al fine di garantire un continuo aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

In questo contesto, l'Agenzia delle entrate si impegna ad agire nei confronti dei contribuenti ammessi al regime nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, garantendo l'aderenza del proprio operato ai principi sanciti nello Statuto dei contribuenti e nel presente codice, e comportandosi con conseguente lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e massima diligenza professionale.

In particolare, si impegna a tenere i comportamenti di seguito declinati:

1) Collaborazione, correttezza e trasparenza

1.1) i rapporti con i contribuenti ammessi al regime sono improntati alla leale collaborazione e buona fede, l'azione amministrativa si svolge con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli interessati. A tali fini, l'Agenzia delle entrate promuove relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta e del settore in cui essa opera, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperta alle richieste e alle necessità del contribuente e reattiva nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione fattiva;

1.2) le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell'attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le cautele necessarie alla riservatezza dei dati;

1.3) in aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che animano il regime, l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione;

1.4) gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

1.5) i doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime;

1.6) l'Agenzia delle entrate pianifica le proprie attività di controllo secondo criteri di proporzionalità. In particolare, l'intensità e la frequenza dell'attività di controllo viene determinata sulla base del rischio fiscale inerente, inteso come il rischio che il contribuente operi «in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario», valutato anche sulla base del comportamento complessivamente tenuto dallo stesso nel corso della procedura;

1.7) il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate imposta la programmazione dei propri controlli e coopera con le articolazioni territoriali di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 74913 del 9 marzo 2022 e con la Guardia di finanza, in modo da assicurare uniformità di indirizzo strategico e operativo, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;

1.8) nell'esecuzione delle attività di controllo, l'Agenzia delle entrate si impegna a recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali, promuovendo un rapporto di collaborazione con il contribuente, favorendo la definizione di eventuali situazioni d'irregolarità attraverso un confronto preventivo nonché tramite l'istituto del ravvedimento operoso;

1.9) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni, l'Agenzia delle entrate si impegna a provvedere d'ufficio alla loro acquisizione, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'art. 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

1.10) in relazione all'adozione di atti e provvedimenti di particolare interesse per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate si impegna ad attivare procedure di adeguata consultazione dei soggetti ammessi al regime ovvero di loro rappresentanti collettivi, nonché delle associazioni di categoria eventualmente interessate. Le procedure di consultazione preventiva sono attivate contemperando l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento.

2) Certezza preventiva

2.1) l'Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza, fornendo risposte alle richieste avanzate dal contribuente nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al Capo II del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, e a improntare la propria azione amministrativa a principi di uniformità e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito delle interlocuzioni preventive;

2.2) l'Agenzia delle entrate effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Le analisi vengono espletate in costante collaborazione con il contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell'impresa attraverso la comprensione dell'attività svolta nonché del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento;

2.3) le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate all'esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese;

2.4) in aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l'Agenzia delle entrate si impegna a pubblicare periodicamente sul proprio sito istituzionale le risposte fornite agli interpelli presentati dai contribuenti ammessi.

3) Valutazione del sistema di controllo

3.1) fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, l'Agenzia delle entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività dello stesso e il proprio punto di vista in merito all'architettura e all'efficacia dei controlli, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l'implementazione degli eventuali interventi correttivi;

3.2) nell'ambito della valutazione del sistema di controllo interno, l'Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita considerazione gli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso il contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. Ove necessario, l'ufficio competente acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura, dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della procedura redatta, periodicamente. Qualora non condivida, in tutto o in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella documentazione menzionata, l'ufficio motiva le ragioni sottese alla mancata condivisione.

DOVERI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente ammesso al regime si impegna ad agire nel pieno rispetto della legalità, improntando i propri comportamenti alla correttezza e alla buona fede, intesa come il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e professionalità, sia all'interno della propria organizzazione che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con la quale esso intrattiene rapporti basati su tutti i valori fin qui evidenziati, necessari alla permanenza nel regime di adempimento collaborativo.
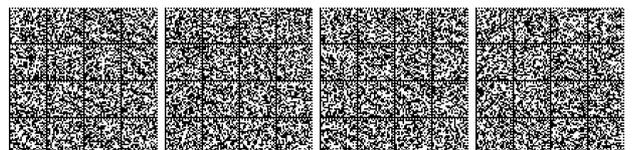
In attuazione di tali principi il contribuente ammesso al regime assume i seguenti impegni:

1) Trasparenza fiscale e comportamento etico

1.1) il contribuente si impegna a promuovere e garantire all'interno della propria organizzazione condotte improntate alla trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, mediante la comunicazione di *standard* comportamentali coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che coinvolga l'intera organizzazione;

1.2) il contribuente si impegna ad attuare e diffondere un sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in appositi documenti quali codici etici, codici di condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche della variabile fiscale;

1.3) il contribuente si impegna a considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio. In particolare, esso garantisce che i propri organi di gestione adottino una strategia fiscale che permetta di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati, valutati e gestiti;

1.4) il contribuente si impegna a garantire che i propri organi di gestione svolgano funzioni di governo e indirizzo del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che siano adeguatamente e preventivamente informati delle conseguenze fiscali delle operazioni di rilievo strategico e di maggior impatto e complessità, pianificate o da realizzare.

2) Bassa propensione al rischio fiscale (*risk appetite*)

2.1) il contribuente si impegna ad applicare la normativa fiscale assicurando che vengano rispettate la lettera, lo spirito e lo scopo delle rilevanti disposizioni;

2.2) nei casi in cui la normativa fiscale non risulti sufficientemente chiara e univoca nel significato ad essa attribuibile, il contribuente si impegna a perseguire un'interpretazione ragionevole della stessa, ispirata a principi di legalità e correttezza, avvalendosi, se necessario, di consulenze e conferme esterne;

2.3) nei casi in cui, sulla base di una valutazione oggettiva da parte dell'impresa, persistano margini di incertezza sull'interpretazione delle norme tributarie, il contribuente si impegna ad agire in piena trasparenza nei confronti dell'autorità fiscale, adoperandosi di concerto con essa al fine di addivenire all'applicazione del livello di tassazione ritenuto più corretto, a tal fine ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento;

2.4) il contribuente non mette in atto comportamenti e operazioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che lo stesso è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi: *i)* siano suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; *ii)* determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione; *iii)* si traducano in costruzioni di puro artificio, che non riflettono la realtà economica e da cui è ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti;

2.5) il contribuente non pone in essere investimenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata con lo scopo, esclusivo o prevalente, di ottenere un vantaggio fiscale. Gli investimenti e le acquisizioni in detti paesi o territori sono effettuati solo quando perseguono scopi commerciali genuini e risultano supportati da solide ragioni economiche;

2.6) il contribuente si impegna a rispettare le disposizioni volte a garantire l'idoneità dei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alle leggi tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle linee guida dell'OCSE *pro tempore* vigenti, i redditi generati nei Paesi in cui opera;

2.7) il contribuente non prevede meccanismi di incentivazione del personale dipendente connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale. In nessun modo e per nessuna funzione aziendale, il contribuente prevede meccanismi incentivanti che spingano il personale a scelte fiscali non etiche o in conflitto con leggi e regolamenti;

2.8) il contribuente si impegna a porre in essere quanto necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale, anche in conseguenza di condotte poste in essere da soggetti terzi, quali persone fisiche, società o enti di qualsiasi natura, diversi dal contribuente, anche se a quest'ultimo legati da rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione, di natura commerciale o altro.

3) Efficace gestione del rischio fiscale e della *Tax Compliance*

3.1) il contribuente si impegna a assicurare l'integrità negli adempimenti fiscali e la corretta determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti ad essi associati, evitando controversie con le autorità fiscali;

3.2) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno il quale, nel rispetto delle indicazioni dell'OCSE, di quanto previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dai provvedimenti attuativi e dalle «Linee guida» dell'Agenzia delle entrate, assicuri:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive

d) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali, e di procedere al suo costante aggiornamento;

3.3) ricorrendone i presupposti di legge, il contribuente si impegna a richiedere e ottenere la certificazione prevista dall'art. 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e i relativi aggiornamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto;

3.4) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di controllo dell'informativa finanziaria-contabile che assicuri la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria;

3.5) il contribuente si impegna a istituire e mantenere una procedura per la gestione del rischio connesso all'attività di interpretazione della disciplina fiscale (processo interpretativo), in coerenza ed in applicazione dei princìpi e delle regole operative fissate nella strategia fiscale;

3.6) il contribuente si impegna a promuovere la diligenza professionale nella gestione delle attività e processi a rilevanza fiscale e ad assicurare un'adeguata formazione tecnica ai dipendenti coinvolti nella gestione di adempimenti e attività a rilevanza fiscale;

3.7) il contribuente si impegna a istituire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali.

4) Relazione trasparente con le autorità fiscali

4.1) il contribuente promuove l'istaurazione di un dialogo collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorità fiscali improntato a principi di onestà, trasparenza, correttezza e buona fede, nonché di chiarezza, completezza e tempestività, fondato sulla fiducia reciproca e con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di lungo termine e di minimizzare eventuali controversie;

4.2) nel pieno rispetto di quanto stabilito al Capo I, punto 3, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, il contribuente si impegna ad attivare interlocuzioni costanti e preventive sui «rischi fiscali significativi», intendendosi per tali i rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4 del medesimo provvedimento, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto;

4.3) nel contesto delle interlocuzioni di cui al punto precedente, il contribuente si astiene dall'effettuare comunicazioni non veritiere e da adottare comportamenti volti a trarre indebito vantaggio dall'altrui posizione di svantaggio informativo e si impegna ad assicurare che le autorità fiscali ottengano tutte le informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti che sono alla base dell'applicazione delle norme;

4.4) il contribuente si attiene al dovere primario di adoperare gli strumenti di interlocuzione messi a sua disposizione in modo coerente con la finalità di questi ultimi e con i principi di fondo del regime, in particolare si astiene:

a) dal presentare reiteratamente istanze di interpello inammissibili o comunicazioni di rischio che non consentano di ricondurre la fattispecie rappresentata a un caso concreto e personale;
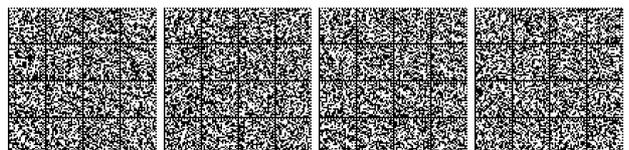
b) dal disattendere sistematicamente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in risposta agli interpelli e alle comunicazioni di rischio;

c) dal porre in essere comportamenti non esattamente corrispondenti a quelli rappresentati in occasione dell'interpello o della comunicazione di rischio;

4.5) il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive;

4.6) indipendentemente dalla soglia di materialità concordata il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia delle entrate i casi in cui ritenga di non adeguarsi alle indicazioni dettate, in via di prassi, dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente si impegna, altresì, a comunicare all'Agenzia delle entrate le condotte difformi dal contenuto delle risposte allo stesso rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del punto 5.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017.

24A02879

DECRETO 20 maggio 2024.

Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali» e l'art. 7, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del regime di adempimento collaborativo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2016, n. 148, recante «Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)* che ha introdotto all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, il comma 2-*bis* il quale nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo prevede che «l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione» rinviandone l'attuazione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, concernente «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente» e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *n)*, il quale ha sostituito l'art. 11 della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2016, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al preambolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti visti:

«Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante "Disposizioni in materia di adempimento collaborativo", e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)* che ha introdotto all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, il comma 2-*bis* il quale nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo prevede che "l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi

dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione" rinviandone l'attuazione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente" e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *n)*, il quale ha sostituito l'art. 11 della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212;»;

b) all'art. 1, comma 2, le parole: «nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

c) all'art. 3:

1) al comma 3, secondo terzo periodo, le parole: «nel caso in cui l'istanza viene presentata ad un ufficio non competente alla trattazione, quest'ultimo la trasmette immediatamente all'ufficio competente. In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di cui all'art. 2, comma 2,»;

2) al comma 4, le parole: «ha effetto» sono sostituite dalla seguente: «incide»;

d) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «f-*bis*) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.»;

e) all'art. 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «all'art. 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettere *f)* e f-*bis*)»;

2) al comma 2, dopo le parole: «all'art. 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «lettere *f)* e f-*bis*),»;

f) all'art. 6, comma 1:

1) alla lettera *b)*, le parole: «all'art. 7, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, commi 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies*»;

2) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: «h-*bis*) l'istanza di interpello risulta priva dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 2.»;

g) all'art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui al comma 2, il termine di quarantacinque giorni previsto per la risposta alla istanza di interpello è in ogni caso sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere di cui al periodo precedente non è reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello;

1-*ter*. Se il periodo di sospensione per richiesta di parere obbligatorio di cui al comma 1-*bis* termina tra 1° e il 31 agosto il termine per la risposta di cui al comma 1 è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto;

1-*quater*. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.»;

h) all'art. 9:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «non è impugnabile e»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono nulli» sono sostituite dalle seguenti: «sono annullabili»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le disposizioni di cui all'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello;

4-*bis*. Per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si considerano tempestive le istanze di interpello presentate entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima ed esaurienti le istanze che contengono gli elementi di cui all'art. 4, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 2. »;

i) dopo l'art. 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis *(Invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole al contribuente a un'istanza di interpello)* — 1. L'ufficio, prima di notificare una risposta sfavorevole ovvero parzialmente sfavorevole a un'istanza di interpello, comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all'istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.

2. Se il termine di cui al comma 1 previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. Il termine per la risposta all'istanza di interpello di cui all'art. 7, comma 1, è in ogni caso sospeso per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta di cui al comma 1. Il presente periodo di sospensione di sessanta giorni è cumulabile con il periodo di sospensione previsto dall'art. 7, comma 1-*bis* del presente decreto.

Art. 9-*ter (Invito al contraddittorio in caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio)* — 1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, prima di formalizzare qualsiasi posizione contraria a una comunicazione di rischio, effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, comunica al contribuente istante, al domicilio ovvero ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.
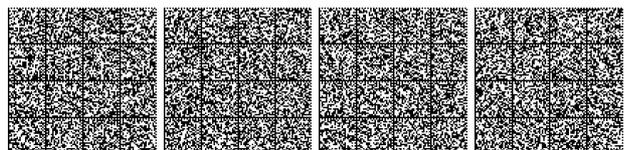
Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.»;

l) l'art. 10 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A02934

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PowerizeD» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5717/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul Conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18, del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'indivi-

duazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 3875 del 15 marzo 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU), indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il dd prot. n. 3968 in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul cc speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *Partnership* europee previste dal programma quadro europeo Horizon Europe e ad altre iniziative dei programmi quadro europei;

Vista la *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU) istituita con regolamento del Consiglio europeo (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea KDT JU pubblicato il 16 dicembre 2021 e con scadenza il 27 aprile 2022 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 2205 del 22 giugno 2022;

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* della JU KDT, con decisione KDT PAB 2022.14 del 25 novembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PowerizeD - *Digitalization by Intelligence for Power Electronic within Value Chains*», avente come obiettivo quello di sviluppare l'innovazione di tecnologie per un'elettronica di potenza digitalizzata e intelligente, per rendere la generazione, la trasmissione e le applicazioni di energia più sostenibili e resilienti e con un costo complessivo pari a euro 2.548.956,57;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PowerizeD» figurano i seguenti proponenti italiani:

Infineon Technologies Italia S.r.l.;

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Serigroup S.r.l.;

E-Lectra S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 6880 in data 2 febbraio 2023 a firma del dott. Domenico Napolitano notaio in Belluno, con la quale la sig.ra Reolon Franca amministratore delegato della Serigroup S.r.l., conferisce procura al dott. Alessandro Lucio Matera, legale rappresentante della Infineon Technologies Italia S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 64.210 in data 21 febbraio 2023 a firma della dott.ssa Rita Merone notaio in Bologna, con la quale il prof. Giovanni Molari rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna conferisce procura al dott. Alessandro Lucio Matera, legale rappresentante della Infineon Technologies Italia S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 1112 in data 19 giugno 2023 a firma del dott. Davide Venditti notaio in Pontecorvo, con la quale il sig. Giuseppe Tomasso presidente del CA e legale rappresentante della E-Lectra S.r.l., conferisce procura al dott. Alessandro Lucio Matera, legale rappresentante della Infineon Technologies Italia S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «PowerizeD»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex-ante* da parte dell'istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. acquisita in data prot. MUR n. 5104 in data 9 aprile 2024;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «PowerizeD» per un contributo complessivo pari ad euro 596.680,70;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PowerizeD» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 596.680,70 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul Conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura del 80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato

con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1512

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-dellacomunicazione_48.html

24A02876

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «REBECCA» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5718/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della con-

tabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016), «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni, di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314, che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 3875 del 15 marzo 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU), indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il d.d. prot. n. 3968 in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul conto di contabilità speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *partnership* europee previste dal programma quadro europeo *Horizon Europe* e ad altre iniziative dei programmi quadro europei;

Vista la *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU) istituita con regolamento del Consiglio europeo (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* europea KDT JU pubblicato il 16 dicembre 2021 e con scadenza il 27 aprile 2022, che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 2205 del 22 giugno 2022;

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* della JU KDT, con decisione KDT PAB 2022.14 del 25 novembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «REBECCA - *Reconfigurable Heterogeneous Highly Parallel Processing Platform for safe and secure AI*», avente come obiettivo lo sviluppo di nuovi sottosistemi HW e SW per una piattaforma che consentirà, in modo più efficiente degli approcci attuali, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale (a) in tempo reale, (b) con un *budget* energetico inferiore, (c) con livelli di integrità della sicurezza appropriati per l'applicazione e (d) in modo altamente sicuro e con un costo complessivo pari ad euro 1.024.125,00;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «REBECCA» figurano i seguenti proponenti italiani:

Intecs Solutions;

Politecnico di Torino;

Vista la procura notarile rep. n. 757 in data 13 febbraio 2023 a firma del dott. Andrea Battistoni notaio in Torino, con la quale il prof. Guido Saracco rettore *pro tempore* e legale rappresentante del Politecnico di Torino, conferisce procura alla sig.ra Annalisa Franciosi consigliere delegato e legale rappresentante della Intecs Solutions, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «REBECCA»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le

regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex-ante* da parte dell'istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. acquisita in data prot. MUR n. 5107 in data 9 aprile 2024;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «REBECCA» per un contributo complessivo pari ad euro 305.881,25;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «REBECCA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2023 e la sua durata è di quarantadue mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 305.881,25 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'ottanta per cento del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1517

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-dellacomunicazione_48.html

24A02877

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SHIFT» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5721/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itaiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'Esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 3875 del 15 marzo 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT *JU)*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il d.d. prot. n. 3968 in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul c.c. speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *Partnership Europee* previste dal programma quadro europeo Horizon Europe e ad altre iniziative dei programmi quadro europei;

Vista la partnership europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT *JU)* istituita con regolamento del Consiglio europeo (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea KDT JU pubblicato il 16 dicembre 2021 e con scadenza il 27 aprile 2022 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 2205 del 22 giugno 2022;

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* della JU KDT, con decisione KDT PAB 2022.14 del 25 novembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SHIFT - *Sustainable tecHnologies enablIng Future Telecom applications*», avente come obiettivo quello di dimostrare i progressi delle nuove tecnologie a semiconduttore, attraverso dimostratori innovativi di sistema che integrano MMICs progettati nelle tecnologie proposte e con un costo complessivo pari a euro 1.504.195,00».

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SHIFT» figurano i seguenti proponenti italiani:

STMicroelectronics;

Università degli studi di Pavia.

Vista la procura notarile rep. n. 10092 in data 18 luglio 2023 a firma del dott. Francesco Gallotti notaio in Pavia, con la quale il prof. Azzoni Giampaolo pro-Rettore vicario e legale rappresentante dell'Università degli studi di Pavia, conferisce procura alla STMicroelectronics, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* da sottoscrivere tra i partecipanti al progetto «SHIFT»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex-ante* da parte dell'Istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. acquisita in data prot. MUR n. 5108 in data 9 aprile 2024;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «SHIFT» per un contributo complessivo pari ad euro 410.380,25;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «REBECCA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2022 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 410.380,25 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul grave-

ranno sul conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura del 80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1516

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A02878

DECRETO 24 aprile 2024.

Riparto dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse, a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, M4C1 Inv. 3.4 per i dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali e M4C1 Inv. 4.1 per i dottorati di ricerca relativi agli ambiti di interesse del PNRR, per i dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale. (Decreto n. 629/2024).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 241/2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 *final* 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021), recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» nelle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»;

Visto il decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024 recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021», che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero dell'università e della ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle correlate linee di investimenti e sub-investimenti, modificando l'importo complessivo assegnato in euro 11.583.009.954,34;

Tenuto conto che la componente M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonché a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la linea di investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali attraverso l'assegnazione di cinquecento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023;

Considerato che, nell'ambito dell'investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate», era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per un importo complessivo di euro 30.000.000,00;

Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo complessivo di euro 35.000.000,00;

Tenuto conto che la componente M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonché a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la linea di investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale attraverso l'assegnazione di tremilaseicento nuove borse di dottorato di ricerca PNRR,

seicento nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale e tremila nuove borse di dottorato per la pubblica amministrazione nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023;

Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato di ricerca PNRR per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per un importo complessivo di euro 216.000.000,00;

Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per la pubblica amministrazione per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per un importo complessivo di euro 180.000.000,00;

Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per un importo complessivo di euro 36.000.000,00;

Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo complessivo di euro 504.000.000,00;

Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto in particolare, il secondo periodo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 4, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che «Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario»;

Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024) recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto in particolare, l'art. 11, comma 1, del suindicato decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che «la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1668 recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2024»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso il segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation* EU-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio,
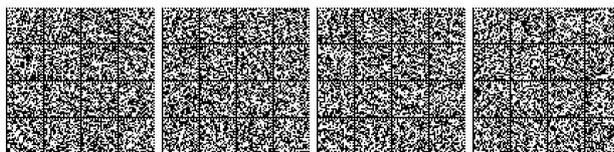
di rendicontazione e di controllo delle componenti *del Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021) recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 17, regolamento (UE) n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *milestone/target* connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.»;

Vista la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
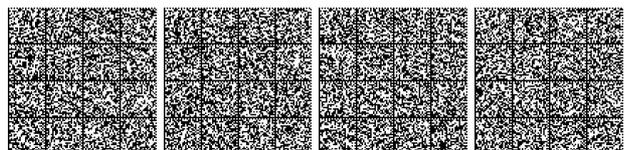
Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 181858, recante «Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle amministrazioni titolari di misure»;

Vista la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori»;

Vista la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;

Vista la circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR»;

Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *milestone/target* connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022»;

Vista la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del 7 aprile 2023, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni»;

Vista la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare dell'11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e *budget* per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024»;

Vista la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al rendiconto generale dello Stato 2022»;

Vista la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale
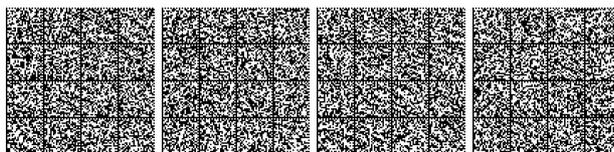
di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *milestone/target* (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.»;

Vista la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell’appendice tematica rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22, par. 2, lettera *d)*, regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;

Vista la circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’art. 26, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rendicontazione *milestone/target* (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.»;

Vista la circolare del 7 dicembre 2023, n. 33, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023.»;

Vista la circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0.»;

Vista la circolare del 3 gennaio 2024, n. 1, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell’art. 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative.»;

Vista la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0»;

Vista la circolare del 29 febbraio 2024, n. 8, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi art. 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l’adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al *cloud*»;

Vista la circolare del 12 marzo 2024, n. 10, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Procedure di gara svolte dalle centrali di committenza e correlate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Vista la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione delle appendici tematiche: la prevenzione e il controllo del conflitto di interessi *ex* art. 22, regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti *ex* art. 22, par. 2, lettera *c)*, regolamento (UE) 2021/241»;

Visto il Sistema di gestione e controllo «Si.Ge.Co.» del Ministero dell’università e della ricerca, amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con decreto direttoriale n. 1567 dell’11 ottobre 2022;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante «Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» e in particolare l’art. 2;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l’art. 4 («Dottorato di ricerca») come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 19 che prevede l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca» e il decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato;

Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» che sostituisce il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45, avente ad oggetto

il «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;

Visto in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021 che recita «Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'art. 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio»;

Viste le «Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226» approvate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 301 del 22 marzo 2022, che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il XL ciclo;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024 recante il «Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)», registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB) in data 28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 3011, nonché registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2024, n. 979;

Visto in particolare, l'art. 15, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 470/2024 che recita «Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'art. 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle borse di studio relative alle istituzioni AFAM, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB) in data 8 aprile 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 5166, nonché registrato dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, n. 1162;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Viste le «Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il Ministero dell'università e della ricerca è amministrazione titolare», prot. n. 785 del 31 gennaio 2023;

Considerato che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni indicano, nell'ambito della definizione di *targets* e *milestones* per il *target* M4C1-23, come indicatore quantitativo per il raggiungimento, il numero di borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *target* M4C1-23, in scadenza al T2 2026, che prevede cinquecento borse erogate nell'ambito di programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;

Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca - prot. n. 2609 del 18 febbraio 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministero della cultura - prot. n. 2932 del 24 febbraio 2022, con le quali sono stati designati due referenti per ciascuna amministrazione per l'attività di collaborazione istituzionale prevista ai fini della realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per il patrimonio culturale;

Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca - prot. n. 2608 del 18 febbraio 2022, del presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione - prot. n. 3232 del 1° marzo 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione - prot. 819 P - del 17 marzo 2022 con le quali sono stati designati i referenti delle amministrazioni per l'attività di collaborazione istituzionale prevista per la realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per la pubblica amministrazione;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'università e la ricerca e il Ministero della cultura stipulato in data 1° aprile 2022 finalizzato all'attuazione della misura relativa alle nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale;

Considerato che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni indicano, nell'ambito della definizione di *targets* e *milestones* per il *target* M4C1-12, come indicatore quantitativo per il raggiungimento dello stesso, il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede tremilaseicento borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato di ricerca PNRR e per un maggiore coinvolgimento delle imprese;
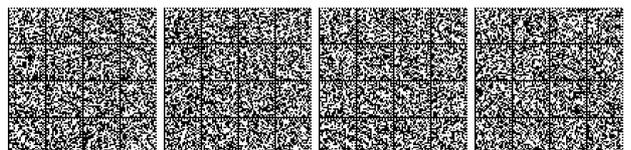
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede seicento borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato per il patrimonio culturale;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede tremila borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per l'anno accademico 2022/2023, di duemilacinquecento borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformità alle linee di investimento 3.4 e 4.1, integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022;

Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2152 del 28 dicembre 2022, integrato con decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 2173 del 30 dicembre 2022, recante il provvedimento di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, e di concessione del finanziamento;

Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 192 del 21 febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle borse di dottorato di durata triennale a valere sul PNRR per l'anno accademico 2022/2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 118 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione, per l'anno accademico 2023/2024, di cinquemilaquattrocentosettantotto borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXIX ciclo - Anno accademico 2023/2024 in programmi dedicati e declinati in conformità alle linee di investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero dei dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»;

Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2333 del 22 dicembre 2023, rettificato con successivo decreto direttoriale n. 2371 del 29 dicembre 2023, recante il provvedimento di concessione del finanziamento;

Considerate le borse non attribuite a valere sui provvedimenti di concessione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 118 del 2 marzo 2023, pari a seicentosettantacinque;

Considerate le risorse - per un importo pari a euro 7.280.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, all'esito della rimodulazione della dotazione finanziaria e del *target* nell'ambito degli Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero dei dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»;

Vista la necessità di assegnare le borse non attribuite nell'anno accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 118 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse;

Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;

Ritenuto anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 ed *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 ed *ex* decreto ministeriale n. 470/2024;

Ritenuto di dover includere fra i soggetti attuatori le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, pari complessivamente a novantadue unità (ultimo dato disponibile attraverso il portale «USTAT», gestito dal Servizio statistico del Ministero), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;

Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), la Scuola IMT Alti studi Lucca, la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale superiore di Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale;

Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, pari complessivamente a centoventisette unità (ultimo dato disponibile tramite il citato portale «USTAT»), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui all'Investimento 4.1 dottorati di ricerca PNRR;

Considerato che il bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano quindi a duecentoventisei unità complessive (ultimo dato disponibile tramite il richiamato portale «USTAT»);

Ritenuto che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% delle borse messe a disposizione a valere sull'Investimento 3.4 e sull'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1;
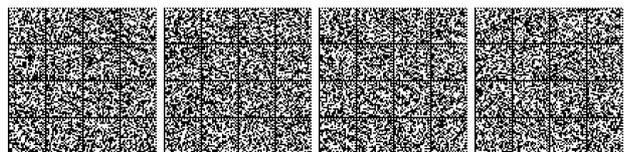
Ritenuto per quanto riguarda le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla media ponderata del rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo;

Ritenuto che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione di un peso pari a 2/3 al rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo e pari a 1/3 al rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX;

Ritenuto che tale criterio consente di tenere in considerazione la capacità degli atenei, nel corso dei suddetti cicli, di attivare borse di dottorato PNRR;

Tenuto conto del *target* che prevede l'assegnazione di cinquecento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per l'Investimento 3.4 della Missione 4, Componente 1 del PNRR e della ripartizione del numero di cinquantasei borse di dottorato per il XL ciclo, di cui ventitré nel Mezzogiorno e trentatré nel resto del territorio, tra le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui più sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'università e della ricerca è pari a euro 70.000,00;

Tenuto conto del *target* che prevede l'assegnazione di tremilaseicento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 relativo ai dottorati di ricerca PNRR e della ripartizione del numero di duecentosettantacinque borse di dottorato per il XL ciclo, di cui centododici nel Mezzogiorno e centosessantatré nel resto del territorio, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo e delle borse ulteriori assegnate per valorizzare le esperienze di dottorato di interesse nazionale già avviate, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'università e della ricerca è pari a euro 70.000,00;

Ritenuto che, al fine di fornire supporto alle esperienze di dottorato di interesse nazionale già avviate quali: il «Dottorato nazionale in intelligenza artificiale» accreditato dall'Università di Pisa, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 luglio 2021, n. 972, e il «Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico» accreditato dalla Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 luglio 2021, n. 965, sia opportuno valorizzare tali esperienze attribuendo quindici borse ulteriori a ciascuno di tali soggetti nell'ambito dei dottorati di ricerca PNRR;

Ritenuto per quanto riguarda le istituzioni AFAM, di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base al rapporto tra il numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II livello (anno accademico 2022/2023) per ciascuna istituzione AFAM e il numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II livello (anno accademico 2022/2023) per tutte le istituzioni AFAM;

Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra le istituzioni AFAM con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno due borse di dottorato a tutte le istituzioni AFAM, ad esclusione degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse e dal decreto ministeriale n. 470/2024 in termini di requisiti per l'accreditamento;

Considerato che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, relativa ai dottorati di ricerca PNRR, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di quarantuno borse invece di quarantasei, sono state aggiunte cinque borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

Tenuto conto del *target* che prevede l'assegnazione di tremila borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 relativo ai dottorati per la pubblica amministrazione e della ripartizione del numero di quattrocento borse di dottorato per il XL ciclo, di cui centosessanta nel Mezzogiorno e duecentoquaranta nel resto del territorio, tra le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'università e della ricerca è pari a euro 70.000,00;

Considerato che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, relativa ai dottorati per la pubblica amministrazione, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di centosessantuno borse

invece di centosessanta, è stata sottratta una borsa al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

Considerato che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, relativa ai dottorati per la pubblica amministrazione, l'applicazione del criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione teorica di duecentoquarantadue borse in luogo delle duecentoquaranta disponibili per il Centro-Nord, sono state sottratte due borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

Tenuto conto del *target* che prevede l'assegnazione di seicento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 relativo ai dottorati per il patrimonio culturale e della ripartizione del numero di quarantotto borse di dottorato per il XXXIX ciclo, di cui venti nel Mezzogiorno e ventotto nel resto del territorio, tra le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'università e della ricerca è pari a euro 70.000,00;

Decreta:

1. L'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università» - Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale», incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al decreto ministeriale n. 118/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di settecentosettantanove borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 ed *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo - Anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed *ex* decreto ministeriale n. 470/2024 XL ciclo - Anno accademico 2024/2025 in programmi dedicati e declinati come segue:

a. cinquantasei borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;

b. duecentosettantacinque borse per dottorati di ricerca PNRR;

c. quattrocento borse per dottorati per la pubblica amministrazione;

d. quarantotto borse per dottorati per il patrimonio culturale.

Art. 1.

Definizioni

1. «Ministro» e «Ministero»: Il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

2. «ANVUR»: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

3. «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

4. «CUP»: Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

5. «Fondo di rotazione del *Next Generation* EU-Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. *«Milestone»*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

7. «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

8. «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

9. «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241.

10. «Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)»: il principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241.

11. «Progetto o intervento»: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
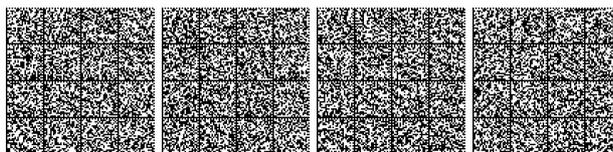
12. «Rendicontazione delle spese»: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

13. «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (Legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *Governance* del Piano.

14. «Soggetto attuatore»: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *o)* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Nel caso di specie, per «soggetti attuatori» si intendono le Istituzioni di cui al successivo comma 24.

15. «Soggetto realizzatore o soggetto esecutore»: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

16. *«Target»*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

17. «Università»: le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.

18. «Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR»: enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *p)* del decreto legislativo n. 218/2016.

19. «Imprese»: come definite al paragrafo 2 «Nozione di impresa e attività economica» della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: «(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.». Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le aziende sanitarie locali, le società consortili di tipo S.c.a.r.l., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., «Ecosistemi dell'innovazione», «Partenariati estesi», «Centri nazionali» e «*Cluster* tecnologici nazionali»), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica - ove necessario - della sussistenza di tale qualificazione.

20. *«Open science»*: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.

21. «Principi *FAIR Data*»: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano *Findable* (reperibili), *Accessible* (accessibili), *Interoperable* (interoperabili) e *Re-usable* (riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio «il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario».

22. «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22, par. 2, lettera *d)*, regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legis. n. 231/2007».

23. «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM)»: le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le accademie già abilitate a rilasciare i medesimi titoli secondo il previgente ordinamento.

24. «Istituzioni»: le università di cui al comma 17 e le istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università», in particolare, in riferimento all'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e all'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi
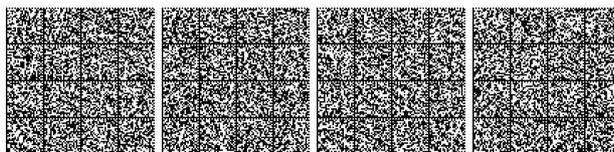
per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale», si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione *post*-laurea di livello dottorale.

2. Nello specifico, l'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e, in particolare la sottomisura T1) «Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali», mira a qualificare e innovare i percorsi universitari e di dottorato, mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, «cultura dell'innovazione» e internazionalizzazione. L'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale.

3. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:

a. coerenti con obiettivi e finalità del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la scheda di dettaglio della componente del PNRR;

b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c. conformi al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

4. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'anno accademico 2024/2025 per una durata triennale, ciclo XL, a valere sulle misure e gli investimenti di cui al comma 1, e, altresì le modalità di riallocazione delle risorse residue derivanti dal XXXVIII ciclo, dal XXXIX ciclo e dal XL ciclo, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 3.

Dotazione finanziaria dell'investimento

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione, assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, così come da ultimo modificato con decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, ammontano a:

a. euro 272.139.345,00 a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università», Investimento 3.4. «Didattica e competenze universitarie avanzate» di cui euro 35.000.000,00 sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato;

b. euro 504.000.000,00 a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università», Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale».

2. Per l'azione specifica dell'Investimento 3.4, attuata dal presente decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 3.920.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 280.000,00 - derivanti dalla rideterminazione, da euro 60.000,00 a euro 70.000,00, dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero; le attività contribuiscono al *tagging* digitale del 100% (campo di intervento 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).

3. Per l'azione specifica dell'Investimento 4.1, attuata dal presente decreto:

a. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi di dottorato di ricerca PNRR con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 19.250.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 3.500.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;

b. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per il patrimonio culturale con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 3.360.000,00, comprensive delle risorse – per un importo pari a euro 700.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;

c. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per la pubblica amministrazione con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 28.000.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 2.800.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;

d. le attività oggetto della presente misura contribuiscono al *tagging* digitale del 40% (campo di intervento 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).

4. La dotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è destinata al finanziamento di interventi in favore delle istituzioni con sede nelle regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% del totale delle risorse disponibili.

5. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di
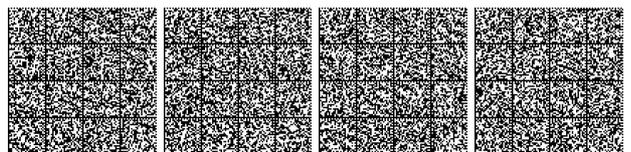
cui al precedente comma 4, al finanziamento di ulteriori interventi relativi ai rispettivi Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale».

6. L'amministrazione destina le economie resesi disponibili a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 e del XXXIX ciclo - Anno accademico 2023/2024, all'esito delle rinunce da parte dei dottorandi alle borse assegnate e dell'impossibilità allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sui decreti ministeriali n. 351/2022 e n. 118/2023.

Art. 4.

Soggetti attuatori ammissibili

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale superiore di Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 le università di cui all'art. 1, comma 17 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.

3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.

4. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226. Al fine di promuovere l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, i soggetti attuatori di un numero di borse superiore a trenta sono tenuti a riservare almeno dieci borse a dottorati di interesse nazionale, anche in collaborazione con altre università.

5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti delle linee di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.

Art. 5.

Riparto delle risorse

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università», Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» finalizzate al sostegno della sotto-misura T1) «Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali», sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C1 I. 3.4. - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali	
Criteri di ripartizione territoriale	Borse di dottorato finanziate (numero)
Mezzogiorno	23
Centro-Nord	33
Totale	56

2. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università», Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» finalizzate al sostegno di borse per dottorati di ricerca PNRR, per dottorati per la pubblica amministrazione e per dottorati per il patrimonio culturale sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C1 I. 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale		
Tipologia di azione	Criterio di ripartizione territoriale	Borse di dottorato finanziate (numero)
Dottorati di ricerca PNRR	Mezzogiorno	112
	Centro-Nord	163
	Totale	275
Dottorati per la pubblica amministrazione	Mezzogiorno	160
	Centro-Nord	240
	Totale	400
Dottorati per il patrimonio culturale	Mezzogiorno	20
	Centro-Nord	28
	Totale	48
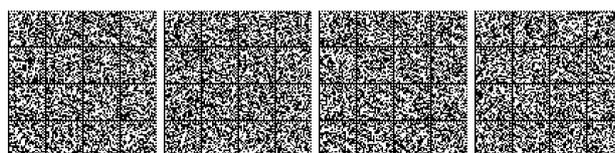
3. L'importo di euro 70.000,00 per singola borsa è assegnato ai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nelle allegate Tabelle A, B e C che rappresentano parte integrante del presente decreto.

4. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, provvedano alla rinuncia, parziale ovvero totale, delle risorse assegnate dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi del successivo art. 11.

5. Ferma restando la necessità di rispettare i *target* previsti dall'Investimento 4.1, al fine di favorire la circolarità fra le risorse assegnate per dottorati di ricerca PNRR, per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, i soggetti attuatori di borse per dottorati di ricerca PNRR possono destinarle anche a programmi di dottorato relativi al patrimonio culturale o alla pubblica amministrazione.

Art. 6.

Modalità di trasferimento delle borse

1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alle tabelle A, B e C, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.

2. L'istituzione presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell'istituzione originariamente beneficiaria delle borse.

3. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento dei *target* associati alle misure, al fine di garantire che il 40% delle risorse sia allocato nelle regioni del Mezzogiorno:

a. le istituzioni con sede nelle regioni del Mezzogiorno sono tenute a trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, prioritariamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle regioni del Mezzogiorno;

b. le istituzioni con sede nelle regioni del Centro-Nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.

4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'istituzione subentrante è soggetta, in luogo dell'istituzione conferente, agli obblighi di cui all'art. 14 del presente decreto.

5. Le istituzioni che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'assegnazione delle borse conferite ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalità disposte dall'art. 16 e secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. In relazione alle borse trasferite ad altre istituzioni, l'istituzione conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai soggetti attuatori contenuti nel presente decreto.

7. Sia le istituzioni che trasferiscono le borse che quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle istituzioni statali e non statali, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 226/2021 e dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 470/2024.

Art. 7.

Criteri di ammissibilità dei dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla tabella A selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato dedicati alle transizioni digitali e ambientali sulla base dei seguenti criteri:

a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la transizione digitale e la transizione ecologica di cui al PNRR;

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative dell'università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;

c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;

d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, per le attività di studio e ricerca;

f. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi *«Open science»* e *«FAIR Data»*.

2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera *c)* e di cui al comma 1, lettera *d)* sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.

Art. 8.

Criteri di ammissibilità dei dottorati di ricerca PNRR

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alle tabelle A, B e C selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorati di ricerca PNRR sulla base dei seguenti criteri:

a. riguardare tematiche volte ad apportare un significativo sviluppo della conoscenza, anche applicata, negli ambiti di interesse del PNRR. Per le aree disciplinari a
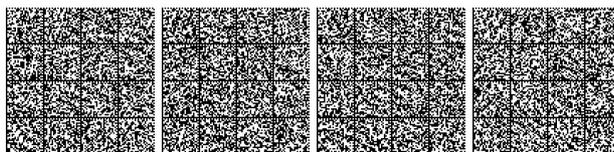
forte vocazione scientifico-tecnologica, promuovere l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità di cui al PNRR;

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative del soggetto attuatore beneficiario, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;

c. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio;

d. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

e. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi *«Open science»* e *«FAIR Data»*;

f. favorire il coinvolgimento dei centri di ricerca nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con i soggetti attuatori.

Art. 9.

Criteri di ammissibilità dei dottorati per la pubblica amministrazione

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato per la pubblica amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

a. riguardare preferibilmente le seguenti aree disciplinari CUN:

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione;

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

Area 12 - Scienze giuridiche;

Area 13 - Scienze economiche e statistiche;

Area 14 - Scienze politiche e sociali.

In particolare, il programma di dottorato deve essere realizzato in un'ottica multidisciplinare, orientato all'attività di ricerca applicata nelle pubbliche amministrazioni e finalizzato allo sviluppo integrato di una o più delle seguenti conoscenze e competenze:

ricostruire ed interpretare il quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per il singolo settore di *policy*, ivi comprese le norme di rango secondario e le istruzioni a carattere tecnico/applicativo che necessariamente integrano detto quadro normativo («specifiche» tecniche, linee-guida applicative etc.);

partecipare al governo, all'organizzazione e alla direzione strategica di amministrazioni pubbliche (sia al livello nazionale che regionale e locale) attraverso l'attuazione di innovative strategie fortemente orientate agli utenti e all'efficacia delle azioni poste in essere, nonché alla valorizzazione delle risorse;

sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a definire e valorizzare le competenze di *management*, *leadership* e comunicazione efficaci per le organizzazioni pubbliche, con particolare riferimento alla selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane;

sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove competenze organizzative, anche in termini di teorie organizzative e psicologia delle organizzazioni, capaci di interpretare e reinterpretare il continuo e rapido mutamento delle amministrazioni pubbliche come sistemi complessi, che agiscono - in maniera adattiva - nell'ambiente che le circonda;

potenziare la capacità amministrativa in relazione alla formulazione e al disegno delle politiche pubbliche, sia sviluppando capacità diagnostica sia assumendo la responsabilità del coordinamento del ciclo di *policy* per quanto concerne la fenomenologia delle problematiche possibili nelle fasi di definizione dei problemi e individuazione delle soluzioni, di decisione, d'implementazione e di valutazione;

supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi dei diversi modelli di g*overnance* in chiave comparata tra settori di *policy*, tra livelli di governo europei, statali e *sub*-statali e tra casi nazionali, che tengano adeguatamente conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

favorire la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni, contribuendo alla riprogettazione e semplificazione dei modelli organizzativi, nonché ai processi di selezione e adozione delle tecnologie e soluzioni abilitanti, al fine di garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica;

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative dell'università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le pubbliche amministrazioni, le imprese o i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'università beneficiaria;

c. prevedere periodi di studio e ricerca presso le pubbliche amministrazioni, le imprese o centri di ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;

d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

f. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi *«Open science»* e *«FAIR Data»*.

2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera *c)* e di cui al comma 1, lettera *d)* sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.

Art. 10.

Criteri di ammissibilità dei dottorati per il patrimonio culturale

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato per il patrimonio culturale sulla base dei seguenti criteri:

a. riguardare preferibilmente aree disciplinari e tematiche coerenti con le seguenti:

AREA CUN	**TEMATICA**
AREA 01 - Scienze matematiche e informatiche	Informatica, patrimonio e beni culturali
AREA 02 - Scienze fisiche	Fisica applicata al patrimonio e ai beni culturali
AREA 03 - Scienze chimiche	Chimica, ambiente, patrimonio e beni culturali
AREA 04 - Scienze della Terra	Georisorse minerarie per l'ambiente, il patrimonio e i beni culturali
AREA 05 - Scienze biologiche	Ecologia, patrimonio e beni culturali
AREA 08 - Ingegneria civile e Architettura	Architettura, ambiente antropizzato, patrimonio e beni culturali
	Architettura e paesaggio
	Storia dell'architettura
	Restauro
	Pianificazione e progettazione dell'ambiente antropizzato
	Design e progettazione tecnologica
	dell'architettura
AREA 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Archeologia
	Storia dell'arte
	Media, patrimonio e beni culturali
AREA 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche	Biblioteconomia
	Archivistica
	Storia del patrimonio e dei beni culturali
	Paleografia
	Estetica
	Didattica dell'arte
	Pedagogia dell'arte
AREA 12 - Scienze giuridiche	Diritto del patrimonio culturale
AREA 13 - Scienze economiche e statistiche	Economia della cultura e dell'arte
	Economia e gestione delle imprese artistiche e culturali
	Statistica e Data Analytics per i beni culturali
AREA 14 - Scienze politiche e sociali	Sociologia dei beni culturali
	Sociologia dell'ambiente e del territorio

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative dell'università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese, i centri di ricerca o le pubbliche amministrazioni e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'università beneficiaria;
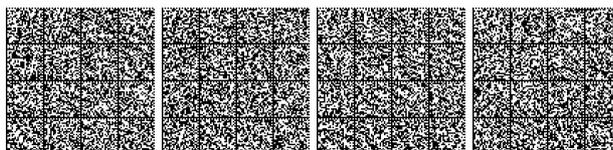
c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o pubbliche amministrazioni, inclusi musei, istituti e istituzioni di formazione del Ministero della cultura, (es. Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali e altre Scuola di alta formazione), archivi, biblioteche, da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;

d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

f. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi *«Open science»* e *«FAIR Data»*.

2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera *c)* e di cui al comma 1, lettera *d)* sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.

Art. 11.

Procedure di ammissibilità e valutazione

1. Le università sono tenute a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualità di soggetti attuatori entro il 10 maggio 2024, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alla tabella A.

2. All'esito della pubblicazione delle «Linee guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 470/2024, le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23 sono tenute a manifestare l'intenzione di istituire e accreditare corsi di dottorato PNRR nonché di partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualità di soggetti attuatori, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alle tabelle B e C.

3. Le modalità e il termine relativo alla disposizione di cui al comma 2, saranno stabiliti dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative).

4. Il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare:

a. tra le università di cui all'art. 1, comma 17, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 1;

b. tra le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 2.

Il Ministero si riserva, qualora non sia possibile procedere secondo quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma, di riallocare le risorse resesi disponibili indistintamente tra le università di cui all'art. 1, comma 17 e le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23.

5. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, le università di cui all'art. 1, comma 17 sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del decreto ministeriale n. 226/2021, entro il 7 giugno 2024. Entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative) e, comunque, all'esito della pubblicazione delle «Linee guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 470/2024, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità previste in attuazione del decreto ministeriale n. 470/2024. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accreditamento da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n. 470/2024, l'ANVUR verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato con i criteri di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

6. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alle tabelle A, B e C individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo preposto. I soggetti attuatori non possono assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo, come previsto al successivo art. 14, comma 1, lettera *cc)*.

7. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari ovvero potenzialmente delle borse di cui al presente decreto sulla base dei criteri inseriti negli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

8. All'esito delle procedure di selezione, i soggetti attuatori, nel perfezionare le graduatorie di merito dei bandi di cui al precedente comma 6, possono prevedere posti per gli «idonei non vincitori», definibili quali candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento delle graduatorie fino a decadenza delle stesse in quanto utilmente collocati nei posti successivi a quelli messi a bando. Tali posti sono oggetto della riallocazione delle risorse resesi disponibili all'esito delle procedure di cui ai successivi commi.

9. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui al comma 6, ciascun soggetto attuatore è tenuto a compilare, in via perentoria entro il 20 settembre 2024, il *format* predisposto attraverso la piattaforma *online* MUR (all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it), nonché ad indicare a sistema i codici unici di progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato nell'ambito di ciascun investimento/*sub*-investimento, accedendo con le credenziali rilasciate dal CINECA e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata e le indicazioni relative alle borse definitivamente non assegnate.

10. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascuna istituzione è tenuta a rendere disponibile in piattaforma, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di tutte le graduatorie di cui al comma 8 approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
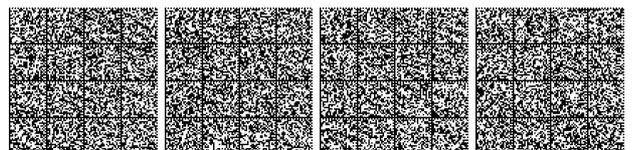
11. All'esito della procedura di cui ai precedenti commi, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di merito di cui al comma 8 perfezionate dai suddetti soggetti attuatori.

12. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 11, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.

13. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento dei *target* associati alle misure, ove possibile, il MUR effettua la riallocazione di cui al comma 11 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle risorse ai soggetti attuatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

14. All'esito della riallocazione di cui al comma 11, ciascun soggetto attuatore è tenuto a:

a. compilare, entro il 14 ottobre 2024, il *format* di cui al comma 9;

b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 17 ottobre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e la quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.

15. I soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sul presente decreto nell'ambito del XL ciclo - anno accademico 2024/2025, sono tenuti a comunicare, entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative), le eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei dottorandi assegnatari per le quali non è possibile procedere allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sul presente decreto.

16. All'esito delle comunicazioni di cui ai commi 14 e 15, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di merito, di cui al comma 8, dei suddetti soggetti attuatori.

17. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 16, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.

18. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento dei *target* associati alle misure, ove possibile, il MUR effettua le riallocazioni di cui al comma 16 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle risorse ai soggetti attuatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

19. All'esito della riallocazione di cui al comma 16, ciascun soggetto attuatore è tenuto a:

a. compilare, entro il 14 novembre 2024, il *format* di cui al comma 9;

b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 19 novembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e al comma 14 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.

20. Dopo il perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, il Ministero effettua l'istruttoria formale amministrativa della documentazione e delle informazioni fornite in piattaforma dai soggetti attuatori, nel rispetto dei commi 9, 10, 14 e 19 e, qualora il numero delle borse assegnate non consenta il raggiungimento dei *target* associati alle misure, il MUR può procedere con ulteriori riallocazioni con modalità analoghe a quelle indicate nel presente articolo e nei tempi compatibili con la rendicontazione dei *target*.

21. L'ANVUR, in considerazione delle tempistiche ristrette, valuta la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse di cui ai commi 9, 14, lettera *a)* e 19, lettera *a)*, a valere sul PNRR con i requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, entro il 25 novembre 2024.

22. Successivamente alle verifiche sulla documentazione di cui ai commi precedenti, il MUR adotta il decreto di concessione del finanziamento.

23. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui al comma 22, ciascun soggetto attuatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma *on-line* MUR (all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it), entro il 6 dicembre 2024 l'atto d'obbligo, corredato di firma digitale del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto. Oltre all'atto d'obbligo il soggetto attuatore dovrà fornire l'autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, nonché i dati sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241, secondo i *format* forniti dal Ministero.

24. Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 13 dicembre 2024.

25. Al fine di salvaguardare il superiore interesse del raggiungimento dei *target* associati alle misure, i termini indicati nel presente decreto sono da intendersi come perentori. Il mancato rispetto degli stessi può costituire motivo di mancata assegnazione delle risorse ai soggetti inadempienti, con contestuale riassegnazione delle stesse ad altri soggetti attuatori.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a euro 70.000,00 a carico del Ministero dell'università e della ricerca per l'intero triennio previsto.
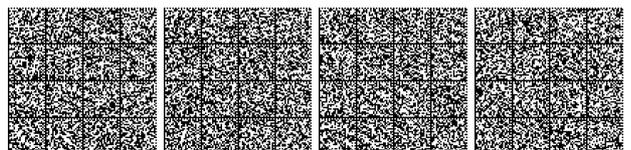
Art. 13.

Durata e termini di realizzazione del dottorato

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 e dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470, e dai regolamenti dei soggetti attuatori nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XL ciclo.

2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o già accreditati di durata superiore ai tre anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualità successive alla terza delle borse assegnate ai dottorandi.

Art. 14.

Obblighi dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente decreto, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:

a. formalizzare l'attribuzione agli «idonei non vincitori» delle eventuali borse derivanti dalla riallocazione delle risorse di cui all'art. 11, commi 11 e 16;

b. rispettare tutte le condizioni previste dal presente decreto e da relativo decreto di concessione del finanziamento;

c. predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei corsi di dottorato al fine di assicurare l'avvio delle attività progettuali entro la data indicata all'art. 11, comma 24, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

d. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;

e. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca;

f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

g. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, *Euratom*) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

h. dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

i. comunicare i dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241;

j. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'assegnazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;

k. adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'*audit*, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero dell'università e della ricerca;

l. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto le voci:

i) «M4C1 - Investimento 3.4» - «Didattica e competenze universitarie avanzate», valorizzando il numero effettivo delle borse di dottorato assegnate, dando evidenza del numero di giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno, differenziando per genere (indicatore comune 14) e del numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione, differenziando per genere e età (indicatore comune 10), trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

ii) «M4C1 - Investimento 4.1 - «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale», valorizzando il numero di dottorato assegnate, differenziandole per tipologia di programma di dottorato, e dando evidenza del numero di giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8), trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

m. rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero in coerenza con la normativa vigente e garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;

n. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle procedure attuate, ai *target* realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

o. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

p. adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di eseguire le dovute registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

q. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere nell'amministrazione responsabile;

r. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

s. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero dell'università e della ricerca;

t. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *NextGenerationEU*, (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del programma, anche *on-line*, sia web che *social*, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR;

u. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, facilitando altresì le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

v. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere *(Gender Equality)* in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

w. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

x. consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero, in qualità di amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

y. rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

z. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'amministrazione responsabile dell'investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, *Euratom*, 2018/1046);

aa. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere

giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

bb. rispettare gli adempimenti di cui alle linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il MUR è amministrazione titolare prot. n. 785 del 31 gennaio 2023.

cc. non assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo.

Art. 15.

Disposizioni per la conformità al principio «do no significant harm»

1. Le attività previste dall'intervento non devono arrecare un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in particolare:

a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;

b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:

i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;

ii. al buono stato ecologico delle acque marine;

d. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:

i. le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

ii. le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o

f. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:

i. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;

ii. non nuocciono allo stato di conservazione degli *habitat* e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. In conformità alla comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH», le attività di ricerca previste non devono includere:

a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01));

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

3. Le attività di ricerca previste devono essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.
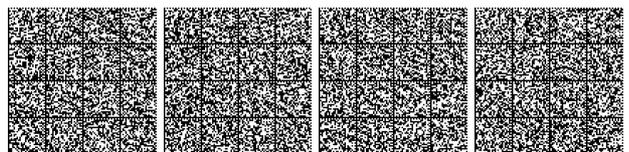
Art. 16.

Modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese

1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli soggetti attuatori sulla base di uno o più bandi di selezione di cui all'art. 11, comma 6, sono stabiliti all'art. 14 del presente decreto e nell'atto d'obbligo.

2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:

a. un anticipo pari al 30% del totale del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 11, comma 23, del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19;

b. ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) saranno disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità;

c. eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del conseguimento degli obiettivi specifici di progetto.

3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attività di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per la verifica della rispondenza dell'attività di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuerà la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi già erogati. L'ANVUR potrà, altresì, sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attività di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n. 470/2024 e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.

4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte delle istituzioni, ovvero, nel caso in cui l'istituzione non provveda nel termine di novanta giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'istituzione su altri capitoli di spesa del bilancio MUR ovvero escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto.

5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quale idoneo strumento di garanzia «anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario», ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

6. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun semestre di attività svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma *on-line* (https://dottorati.mur.gov.it) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà produrre un *report* recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa o centro di ricerca o pubblica amministrazione, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando altresì che sono conformi al principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente». Sarà cura del coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 12) per il semestre di riferimento.

7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021.

Art. 17.

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'università e della ricerca verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, i soggetti del Ministero deputati ai controlli possono interrogare la Piattaforma nazionale integrata anti-frode (PIAF-IT) e il sistema *Arachne* e i dati negli stessi contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'informativa del titolare è fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.

3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e nel portale del PNRR www.italiadomani.gov.it

Roma, 24 aprile 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1553
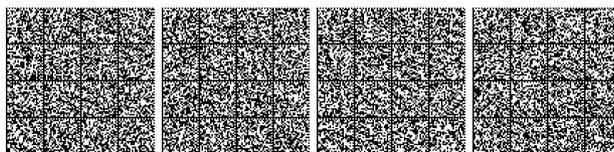
TABELLA A – Soggetti attuatori - Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute e Istituti universitari a ordinamento speciale - assegnatari di Borse di dottorato dedicate alle transizioni digitali e ambientali (M4C1 – Inv. 3.4) e/o Borse di dottorato di ricerca PNRR, per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale (M4C1 – Inv. 4.1)

MEZZOGIORNO								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministra-zione	Patrimonio culturale	Tot Borse Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	1	70.000,00 €	8	22	1	31	2.170.000,00 €	32
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	1	70.000,00 €	2	15	1	18	1.260.000,00 €	19
Università degli Studi di Palermo	1	70.000,00 €	2	13	1	16	1.120.000,00 €	17
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	1	70.000,00 €	2	12	1	15	1.050.000,00 €	16
Università di Catania	1	70.000,00 €	2	11	1	14	980.000,00 €	15
Università degli Studi di Salerno	1	70.000,00 €	2	10	1	13	910.000,00 €	14
Università degli Studi di Messina	1	70.000,00 €	2	7	1	10	700.000,00 €	11
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara	1	70.000,00 €	2	6	1	9	630.000,00 €	10
Università del Salento	1	70.000,00 €	1	6	1	8	560.000,00 €	9
Università degli Studi di Cagliari	1	70.000,00 €	1	6	1	8	560.000,00 €	9
Università della Calabria	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8
Politecnico di Bari	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università degli Studi dell'Aquila	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7

MEZZOGIORNO								
Soggetto attuatore	**M4C1 – Inv. 3.4**		**M4C1 – Inv. 4.1**					**Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1**
	Transizioni digitali e ambientali	**Dotazione finanziaria**	**Ricerca PNRR**	**Pubblica Amministra-zione**	**Patrimonio culturale**	**Tot Borse Inv. 4.1**	**Dotazione finanziaria**	
Università degli Studi di Foggia	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università degli Studi di Sassari	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università Pegaso di Napoli - telematica	1	70.000,00 €	1	3	1	5	350.000,00 €	6
Università degli Studi del Molise	1	70.000,00 €	1	2	1	4	280.000,00 €	5
Gran Sasso Science Institute	1	70.000,00 €	1	2	1	4	280.000,00 €	5
Università degli Studi della Basilicata	1	70.000,00 €	1	2	0	3	210.000,00 €	4
Università degli Studi di Teramo	0	- €	1	3	0	4	280.000,00 €	4
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”	1	70.000,00 €	1	2	0	3	210.000,00 €	4
Scuola Superiore Meridionale	1	70.000,00 €	1	2	0	3	210.000,00 €	4
Università degli Studi del Sannio di Benevento	0	- €	1	2	0	3	210.000,00 €	3
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	0	- €	1	2	0	3	210.000,00 €	3
Università degli Studi di Enna “Kore”	0	- €	1	2	0	3	210.000,00 €	3
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	0	- €	1	1	0	2	140.000,00 €	2

MEZZOGIORNO								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministrazione	Patrimonio culturale	Tot Borse Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università LUM "Giuseppe Degennaro"	0	- €	1	0	0	1	70.000,00 €	1
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	0	- €	1	0	0	1	70.000,00 €	1
Università Telematica "Giustino Fortunato"	0	- €	1	0	0	1	70.000,00 €	1
Università Telematica "Leonardo da Vinci"	0	- €	1	0	0	1	70.000,00 €	1

CENTRO-NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministrazione	Patrimonio culturale	Tot Borse Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	1	70.000,00 €	1	25	1	27	1.890.000,00 €	28
Università di Pisa	1	70.000,00 €	16	9	1	26	1.820.000,00 €	27
Università di Bologna Alma Mater Studiorum	1	70.000,00 €	1	17	1	19	1.330.000,00 €	20
IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia	1	70.000,00 €	16	3	0	19	1.330.000,00 €	20
Politecnico di Milano	1	70.000,00 €	1	13	1	15	1.050.000,00 €	16

CENTRO-NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministra-zione	Patrimonio culturale	Tot Borse Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università degli Studi di Padova	1	70.000,00 €	1	13	1	15	1.050.000,00 €	16
Università degli Studi di Milano "La Statale"	1	70.000,00 €	1	11	1	13	910.000,00 €	14
Università degli Studi di Genova	1	70.000,00 €	1	9	1	11	770.000,00 €	12
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	1	70.000,00 €	1	9	1	11	770.000,00 €	12
Università degli Studi di Firenze	1	70.000,00 €	1	9	1	11	770.000,00 €	12
Politecnico di Torino	1	70.000,00 €	1	8	1	10	700.000,00 €	11
Università degli Studi di Torino	1	70.000,00 €	1	8	1	10	700.000,00 €	11
Università degli Studi di Milano-Bicocca	1	70.000,00 €	1	7	1	9	630.000,00 €	10
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	1	70.000,00 €	1	6	1	8	560.000,00 €	9
Università Cattolica del Sacro Cuore	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8
Università degli Studi di Perugia	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8
Università degli Studi di Verona	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8

CENTRO-NORD								
Soggetto attuatore	**M4C1 – Inv. 3.4**		**M4C1 – Inv. 4.1**					**Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1**
	Transizioni digitali e ambientali	**Dotazione finanziaria**	**Ricerca PNRR**	**Pubblica Amministra-zione**	**Patrimonio culturale**	**Tot Borse Inv. 4.1**	**Dotazione finanziaria**	
Università di Parma	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8
Università di Trento	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8
Università degli Studi di Pavia	1	70.000,00 €	1	5	1	7	490.000,00 €	8
Università degli Studi Roma Tre	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università degli Studi di Siena	1	70.000,00 €	1	4	1	6	420.000,00 €	7
Università degli Studi di Ferrara	1	70.000,00 €	1	3	1	5	350.000,00 €	6
Università degli Studi Trieste	1	70.000,00 €	1	3	1	5	350.000,00 €	6
Università degli Studi di Brescia	1	70.000,00 €	1	3	1	5	350.000,00 €	6
Università di Camerino	1	70.000,00 €	1	3	0	4	280.000,00 €	5
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa	1	70.000,00 €	1	2	1	4	280.000,00 €	5
Università Ca' Foscari di Venezia	1	70.000,00 €	1	3	0	4	280.000,00 €	5
Università di Udine	1	70.000,00 €	1	2	1	4	280.000,00 €	5

CENTRO-NORD								
Soggetto attuatore	**M4C1 – Inv. 3.4**		**M4C1 – Inv. 4.1**					**Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1**
	Transizioni digitali e ambientali	**Dotazione finanziaria**	**Ricerca PNRR**	**Pubblica Amministra-zione**	**Patrimonio culturale**	**Tot Borse Inv. 4.1**	**Dotazione finanziaria**	
Scuola Normale Superiore di Pisa	1	70.000,00 €	1	2	1	4	280.000,00 €	5
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”	0	- €	1	2	1	4	280.000,00 €	4
Università degli Studi Bergamo	1	70.000,00 €	1	2	0	3	210.000,00 €	4
Scuola IMT Alti Studi di Lucca	1	70.000,00 €	1	2	0	3	210.000,00 €	4
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	1	70.000,00 €	1	2	0	3	210.000,00 €	4
Università degli Studi della Tuscia	0	- €	1	2	0	3	210.000,00 €	3
Università di Macerata	0	- €	0	3	0	3	210.000,00 €	3
Università Politecnica delle Marche	0	- €	1	2	0	3	210.000,00 €	3
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	0	- €	1	1	0	2	140.000,00 €	2
Libera Università di Bolzano	0	- €	0	2	0	2	140.000,00 €	2
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	0	- €	0	2	0	2	140.000,00 €	2

CENTRO-NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministra-zione	Patrimonio culturale	Tot Borse Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università degli Studi dell'Insubria	0	- €	0	2	0	2	140.000,00 €	2
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	0	- €	0	2	0	2	140.000,00 €	2
Università Vita-Salute San Raffaele	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università degli Studi Guglielmo Marconi	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università e-Campus di Novedrate - telematica	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
LUISS Guido Carli	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Universitas Mercatorum	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università Niccolò Cusano	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università Telematica Internazionale Uninettuno	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università commerciale Luigi Bocconi	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1
Università Iuav di Venezia	0	- €	0	1	0	1	70.000,00 €	1

TABELLA B - Soggetti assegnatari Istituzioni AFAM - Accademie di belle arti di Borse di dottorato di ricerca PNRR (M4C1 – Inv. 4.1)

MEZZOGIORNO		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Accademia belle arti di "Napoli"	3	210.000,00 €
Accademia belle arti di "Palermo"	3	210.000,00 €
Accademia belle arti di "Catania"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Reggio Calabria"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Foggia"	2	140.000,00 €
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "L'Aquila"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Bari"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Lecce"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Catanzaro"	2	140.000,00 €
Accademia della Moda. Institute of Universal Art and Design (IUAD) – Napoli	2	140.000,00 €

CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Accademia belle arti di "Milano"	2	140.000,00 €

CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Accademia belle arti di "Roma"	2	140.000,00 €
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) – Milano	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Bologna"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Firenze"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Torino"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Venezia"	2	140.000,00 €
Accademia di Belle Arti di "Cuneo"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Carrara"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Macerata"	2	140.000,00 €
Rome University of Fine Arts (RUFA) – Roma	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Verona"	2	140.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Brescia	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Frosinone"	2	140.000,00 €
Accademia belle arti di "Genova"	2	140.000,00 €
Accademia nazionale di danza	2	140.000,00 €
Accademia di Belle Arti "SantaGiulia" – Brescia	2	140.000,00 €

TABELLA C - Soggetti assegnatari Istituzioni AFAM - Conservatori di musica di Borse di dottorato di ricerca PNRR (M4C1 – Inv. 4.1)

MEZZOGIORNO		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Conservatorio statale di musica di Salerno "Giuseppe Martucci"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Benevento "Nicola Sala"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Napoli "S. Pietro a Majella"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Avellino "Domenico Cimarosa"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Palermo "Alessandro Scarlatti"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Bari "Niccolò Piccinni"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Catania "Vincenzo Bellini"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Nocera Terinese (CZ) "Pyotr Ilyich Tchaikovsky"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cosenza "Stanislao Giacomantonio"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Messina "Arcangelo Corelli"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Foggia "Umberto Giordano"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica dell'Aquila "Alfredo Casella"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Reggio Calabria "Francesco Cilea"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pescara "Luisa d'Annunzio"	2	140.000,00 €

MEZZOGIORNO		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Conservatorio statale di musica di Matera "Egidio Romualdo Duni"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trapani "Antonio Scontrino"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Lecce "Tito Schipa"	2	140.000,00 €
Conservatorio di musica statale di Cagliari "Pierluigi da Palestrina"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Vibo Valentia "Fausto Torrefranca"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Taranto "Giovanni Paisiello"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Monopoli (BA) "Nino Rota"	2	140.000,00 €

CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Conservatorio statale di musica di Milano "Giuseppe Verdi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Roma "Santa Cecilia"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Firenze "Luigi Cherubini"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Parma "Arrigo Boito"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Torino "Giuseppe Verdi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Bologna "Giovan Battista Martini"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trieste "Giuseppe Tartini"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Rovigo "Francesco Venezze"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Frosinone "Licinio Refice"	2	140.000,00 €
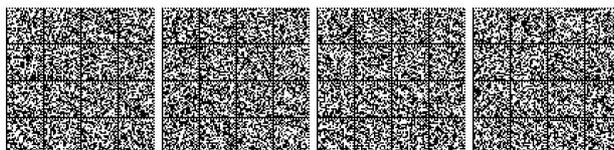
CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	**Borse di dottorato di ricerca PNRR**	**Dotazione finanziaria totale**
Conservatorio statale di musica di Como "Giuseppe Verdi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pesaro "Gioachino Rossini"	2	140.000,00 €
Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” – Milano	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Venezia "Benedetto Marcello"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Brescia "Luca Marenzio"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Piacenza "Giuseppe Nicolini"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Padova "Cesare Pollini"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica/Hochschule für musik di Bolzano/Bozen "Claudio Monteverdi"	2	140.000,00 €
Saint Louis College of Music – Roma	2	140.000,00 €
Conservatorio di Musica “B. Maderna – G. Lettimi” ex Conservatorio di Cesena	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ferrara "Girolamo Frescobaldi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Perugia "Francesco Morlacchi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Novara "Guido Cantelli"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Verona "Evaristo Felice Dall'Abaco"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Alessandria "Antonio Vivaldi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Fermo "Giovambattista Pergolesi"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Castelfranco Veneto (TV) "Agostino Steffani"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trento "Francesco Antonio Bonporti"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di La Spezia "Giacomo Puccini"	2	140.000,00 €

CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	Borse di dottorato di ricerca PNRR	Dotazione finanziaria totale
Conservatorio statale di musica di Mantova "Lucio Campiani"	2	140.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Lucca "Luigi Boccherini"	2	140.000,00 €

24A02849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fenofibrato Viatris», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 30/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modfiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 276/2023 del 12 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 297 del 21 dicembre 2023, con la quale la Società Mylan IRE Healthcare LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fenofibrato Viatris» (fenofibrato);

Visto il trasferimento a nuova ditta da Mylan IRE Healthcare LTD a Mylan S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Vista la domanda presentata in data 4 gennaio 2024 con la quale la Società MYLAN S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Fenofibrato Viatris» (fenofibrato);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Fenofibrato Viatris» (fenofibrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

«145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050784040 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00

Nota AIFA: 13

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fenofibrato Viatris» (fenofibrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fenofibrato Viatris» (fenofibrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02807

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kerendia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 31/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 58/2022 del 3 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di finerenone "Kerendia"»;

Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2023 con la quale la società Bayer AG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Kerendia» (finerenone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 novembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 15 gennaio 2024;
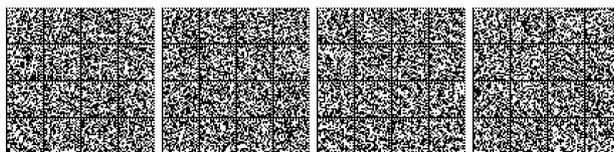
Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KERENDIA (finerenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Kerendia» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con malattia renale cronica (stadi 3 e 4 con albuminuria) associata a diabete mellito di tipo 2, in trattamento con ACEi/ARB alla massima dose tollerata e che presentino una delle seguenti condizioni:

1) controindicazione o intolleranza agli inibitori SGLT2;

2) comprovata evidenza di persistente albuminuria e/o rapido declino funzionale renale (perdita di eGFR ≥3 mL/min/anno), nonostante il trattamento con inibitori SGLT2.

Confezioni:

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 14 compresse - A.I.C. n. 049927015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,20;

«20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 14 compresse - A.I.C. n. 049927066/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,20;

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 28 compresse - A.I.C. n. 049927027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 62,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 102,41;

«20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 28 compresse - A.I.C. n. 049927078/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 62,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 102,41.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.

È istituito un piano terapeutico *web-based* dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Kerendia», a base di finerenone, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Kerendia» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con malattia renale cronica (stadi 3 e 4 con albuminuria) associata a diabete mellito di tipo 2, in trattamento con ACEi/ARB alla massima dose tollerata e che presentino una delle seguenti condizioni:

1) controindicazione o intolleranza agli inibitori SGLT2;

2) comprovata evidenza di persistente albuminuria e/o rapido declino funzionale renale (perdita di eGFR ≥3 mL/min/anno), nonostante il trattamento con inibitori SGLT2.

Ai fini della prescrizione del medicinale, i medici afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web: https://registri.aifa.gov.it

I medici abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kerendia» (finerenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista endocrinologo, internista, geriatra e nefrologo (RRL).
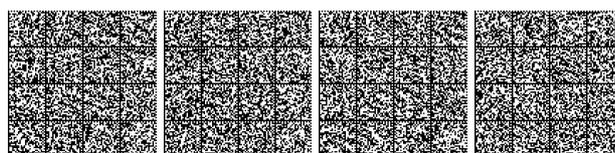
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02808

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metotrexato Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 34/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-

venzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 151/2023 del 4 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 166 del 18 luglio 2023, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metotrexato Mylan» (metotrexato);

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2023 con la quale la Società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Metotrexato Mylan» (metotrexato);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Metotrexato Mylan» (metotrexato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 7,5 mg/0,200 ml in vetro con ago e tampone imbevuto di alcol - A.I.C. n. 050613138 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 12,28;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 23,03;

«10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 10 mg/0,267 ml in vetro con ago e tampone imbevuto di alcol - A.I.C. n. 050613140 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 15,93;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 29,87;

«12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 12,5 mg/0,333 ml in vetro con ago e tampone imbevuto di alcol - A.I.C. n. 050613153 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 19,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 37,01;

«15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 15 mg/0,400 ml in vetro con ago e tampone imbevuto di alcol - A.I.C. n. 050613165 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 23,93;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 44,89;

«20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 20 mg/0,533 ml in vetro con ago e tampone imbevuto di alcol - A.I.C. n. 050613189 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 31,67;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 59,39.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Metotrexato Mylan» (metotrexato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metotrexato Mylan» (metotrexato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02809

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pirfenidone Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 36/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 259 del 17 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2023, con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pirfenidone Aurobindo» (pirfenidone);

Vista la domanda presentata in data 13 dicembre 2023 con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Pirfenidone Aurobindo» (pirfenidone);
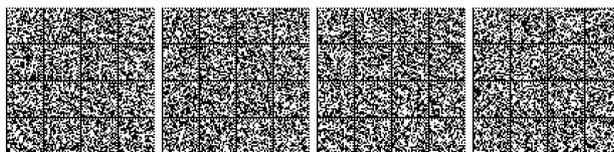
Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PIRFENIDONE AUROBINDO (pirfenidone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«267 mg compresse» 63 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050764012 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 423,21. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 698,47;

«801 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050764051 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.692,85. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.793,88;

«267 mg compresse» 252 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050764036 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.692,85. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.793,88.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pirfenidone Aurobindo» (pirfenidone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pirfenidone Aurobindo» (pirfenidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02810

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Quetiapina Laboratori Alter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 37/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Re-

golamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 291 del 14 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, con la quale la società Laboratori Alter S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Laboratori Alter» (quetiapina);

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2024 con la quale la società Laboratori Alter S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Quetiapina Laboratori Alter» (quetiapina);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale QUETIAPINA LABORATORI ALTER (quetiapina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050787023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,47;
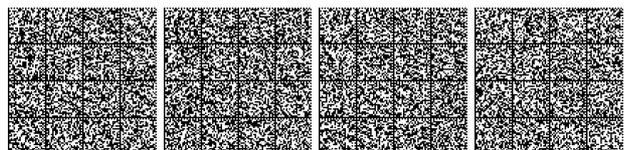
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,39.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Quetiapina Laboratori Alter» (quetiapina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quetiapina Laboratori Alter» (quetiapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02811

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 20 maggio 2024.

Nota informativa in materia di *web scraping* per finalità di addestramento di intelligenza artificiale generativa e di possibili azioni di contrasto a tutela dei dati personali. (Provvedimento n. 329).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, «regolamento»);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «codice»);

Visto l'art. 57, par. 1, lettera *b)*, del regolamento che attribuisce alle autorità di controllo il compito di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alle attività destinate specificamente ai minori;

Rilevato che è nota l'attività di raccolta massiva, attraverso tecniche di *web scraping*, da parte di soggetti che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa (di seguito anche «IAG») di grandi quantità di dati, anche personali, pubblicati nei siti web e nelle piattaforme online gestiti da soggetti pubblici e privati, stabiliti nel
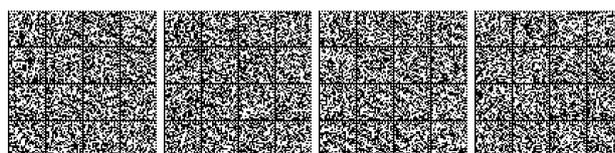
territorio italiano, per finalità di addestramento di tale tipologia intelligenza artificiale;

Considerato che restano fermi in capo ai soggetti che trattano dati personali, direttamente od indirettamente raccolti tramite tecniche di *web scraping* per finalità di addestramento di IAG, nella misura in cui essi siano qualificabili come titolari del trattamento, tutti gli obblighi previsti dal regolamento, in particolare l'obbligo di individuare una idonea base giuridica per il trattamento di tali dati, in ossequio al principio di *accountability* di cui all'art. 5, par. 2, del regolamento;

Considerato che restano ferme le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e altre pubblicità legali, in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ai sensi decreto legislativo n. 36/2006 (successive modificazioni ed integrazioni), in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici, nonché le disposizioni previste da normative specifiche come quelle a tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;

Considerato che restano fermi altresì, in quanto applicabili, i regolamenti (cosiddetti *Digital Markets Act*, *Digitale Service Act*, *Digital Governance Act e Data Act*) che hanno dato attuazione alla strategia digitale europea finalizzata alla creazione di uno spazio comune europeo dei dati in grado di stimolare l'innovazione digitale nell'ambito del mercato unico europeo;

Considerato che grava sui gestori, pubblici e privati, di siti web e piattaforme online, stabiliti in Italia, l'onere di rispettare i principi fondamentali previsti dal regolamento e, in particolare, di quelli di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati e di integrità e riservatezza, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettera *b)*, *c)* ed *f)* del regolamento;

Tenuto conto delle peculiarità dell'innovazione tecnologica sottesa ai sistemi di IAG nella misura in cui essa comporta dei rischi per la protezione dei dati personali, in particolare con riferimento alle difficoltà in capo agli interessati di esercitare in maniera efficace i diritti di cui agli articoli da 13 a 22 del regolamento;

Tenuto conto dei contributi ricevuti dall'Autorità nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di *web scraping*, deliberata con provvedimento del 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2024;

Considerato che taluni soggetti che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa hanno essi stessi messo a disposizione dei gestori, pubblici e privati, di siti web e piattaforme online misure tecnologiche che consentono di escludere, in tutto o in parte, il contenuto dei loro siti e piattaforme dall'attività *web scraping* indesiderato;

Considerato che la pubblicazione di dati personali online da parte di qualunque titolare pubblico o privato di dati personali deve essere sempre basata su una o più basi giuridiche tra quelle indicate all'art. 6 del regolamento e deve sempre avvenire per una o più specifiche finalità normalmente diverse dalla costituzione di basi di dati aperte utilizzabili da terzi per l'addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale;

Ritenuto utile fornire prime indicazioni sulle tecniche di raccolta massiva di dati personali dal web per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa ed indicare ai gestori dei siti web e di piattaforme online, stabiliti in Italia, nella misura in cui siano qualificabili come titolari del trattamento, possibili azioni di contrasto che potrebbero essere adottate per mitigare gli effetti del *web scraping* di terze parti finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa che venisse ritenuto incompatibile, dal singolo titolare del trattamento, in attuazione del principio di *accountability*, con le finalità e la base giuridica della pubblicazione dei dati personali nonché con eventuali disposizioni di legge speciali vigenti di terze parti finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa;

Rilevato che dette misure non debbono essere intese come obblighi di messa in conformità al regolamento bensì come misure tecniche ed organizzative la cui adozione dovrà essere valutata tenuto conto anche dello stato dell'arte e dei costi di attuazione (in particolare con riferimento alle PMI), nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dei trattamenti effettuati e tenuto altresì conto che si tratta di misure non esaustive, da un punto di vista tecnologico, rispetto al fenomeno del *web scraping* indesiderato;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera:

1) Ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *b)*, del regolamento, di adottare la «Nota informativa» in materia di *web scraping* per finalità di addestramento di intelligenza artificiale generativa e di possibili azioni di contrasto a tutela dei dati personali» contenuta nel documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

2) ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 3, del codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura dell'Ufficio competente.

Il presidente e relatore
STANZIONE

Il segretario generale
MATTEI

WEB SCRAPING ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA: NOTA INFORMATIVA E POSSIBILI AZIONI DI CONTRASTO

Introduzione.

Con il presente documento il Garante intende fornire prime indicazioni sul fenomeno della raccolta massiva di dati personali dal web per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa (di seguito anche «IAG») e segnalare possibili azioni di contrasto che i gestori di siti internet e di piattaforme online, sia pubblici che privati, operanti in Italia, quali titolari del trattamento dei dati personali oggetto di pubblicazione, potrebbero implementare al fine di prevenire, ove
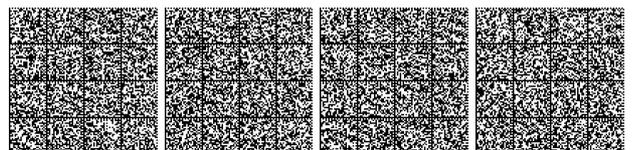
ritenuta incompatibile con le basi giuridiche e le finalità della pubblicazione, la raccolta di dati da parte di terzi per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Il presente documento concerne esclusivamente dati personali oggetto di diffusione in quanto pubblicati su siti web e piattaforme online.

Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dall'Autorità nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di *web scraping*, deliberata con provvedimento del 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2024.

Ad ogni modo sono rimesse ai gestori dei suddetti siti e piattaforme, pubblici e privati, nella misura in cui siano al contempo titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito «RGPD»), le valutazioni da effettuare caso per caso, sulla base della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dei dati personali trattati, del regime di pubblicità, accesso e riuso da assicurare, della tutela apprestata da altre specifiche normative (ad esempio, la normativa a tutela del diritto di autore), tenendo conto dello stato dell'arte (inteso in senso precipuamente tecnologico) e dei costi di attuazione (in particolare con riferimento alle piccole e medie imprese).

Web scraping *e diritto alla protezione dei dati personali.*

Nella misura in cui il *web scraping* implica la raccolta di informazioni riconducibile a una persona fisica indentificata o identificabile si pone un problema di protezione dati personali.

Il focus della *compliance* con il RGPD viene generalmente puntato sui soggetti che trattano i dati personali raccolti tramite tecniche di *web scraping*, in particolare con riferimento all'individuazione di una idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del RGPD per la trattazione di tali dati(1), la cui individuazione deve essere effettuata sulla base di una valutazione di idoneità che il titolare deve essere in grado di comprovare, in base al principio di *accountability* di cui all'art. 5, par. 2, RGPD.

Questo documento propone una diversa prospettiva, esaminando la posizione dei soggetti, pubblici e privati, gestori di siti web e piattaforme online, operanti quali titolari del trattamento di dati personali, che rendano pubblicamente disponibili, dati (anche personali) che vengono raccolti dai *bot* di terze parti.

In linea con tale impostazione, il documento indica alcune tra le possibili cautele che, sulla scorta di una valutazione da effettuarsi caso per caso, i titolari del trattamento di dati personali resi disponibili online per finalità diverse e sulla base di differenti condizioni di legittimità possono implementare al fine di prevenire o mitigare, in maniera selettiva, l'attività di *web scraping* per finalità di addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa.

Al riguardo pare opportuno ricordare che ogni titolare del trattamento di dati personali, soggetto pubblico o privato, ai sensi del regolamento può rendere disponibili al pubblico tali dati personali esclusivamente per finalità specifiche e sulla base di una o più condizioni di legittimità tra quelle previste all'art. 6 del regolamento (es: obblighi di trasparenza, pubblicità legale, procedure a evidenza pubblica, diritto di cronaca, contratto in essere con gli interessati).

Il giudizio di liceità del *web scraping* deve, dunque, essere effettuato caso per caso sulla base dei diversi e contrapposti diritti in gioco: in tal senso, per le finalità di questo documento, tale liceità non è e non può che essere oggetto di valutazione in termini meramente teorici.

Si precisa, inoltre, che il presente documento non si occupa di indicare le misure di sicurezza che i titolari del trattamento debbono implementare per proteggere i dati personali da operazioni qualificabili come *web scraping* «malevolo», in quanto in grado di sfruttare delle vulnerabilità dei sistemi informativi non adeguatamente protetti dal punto di vista della sicurezza informatica. Sotto tale profilo rimane fermo, ai sensi dell'art. 32 del RGPD, l'obbligo in capo ai titolari del trattamento di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. A tal proposito, si richiamano i principi espressi nella decisione adottata, nel novembre 2022, dall'autorità irlandese nei confronti di *Meta Platforms Ireland Ltd*(2) in merito alla mancata adeguata protezione dei dati (a causa di impostazioni non conformi al RGPD degli strumenti *Facebook Search*, *Facebook Messenger Contact Importer* e *Instagram Contact Importer*) ed alla conseguente raccolta online, tramite tecniche di *web scraping* adottate da terze parti, dei dati di circa 533 milioni di utenti del servizio *Facebook* nel periodo compreso tra il 25 maggio 2018 e settembre 2019(3).

Le tecniche di raccolta massiva di dati dal web e le loro finalità.

La nascita e l'affermazione di internet sono intrinsecamente connesse alla sua architettura tecnologica aperta basata su *standard* informatici *de facto*, indipendenti da specifiche «proprietarie», fondati sulla *suite* di protocolli TCP (*Transmission Control Protocol*) e IP (*Internet Protocol*). Con il tempo, a tali protocolli si è aggiunto, tra gli altri, il protocollo HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*) con il quale, a seguito della decisione del CERN di Ginevra di renderlo pubblico nel 1990, è stato possibile lo sviluppo libero del *World Wide Web* (di seguito «web») così come lo conosciamo, con la prima formalizzazione in forma di *standard* (HTTP/1.1) con il documento RFC-2068 del 1997.

La navigazione nel web si basa, quindi, su protocolli aperti che consentono di reperire informazioni e dati pubblicamente disponibili online oppure resi disponibili in aree ad accesso controllato. Informazioni e dati possono essere raccolti in maniera sistematica anche attraverso programmi (*web robot* o, più semplicemente, *bot*) che operano in maniera automatizzata simulando la navigazione umana, a condizione che le risorse (e.g. siti web, contenuti, etc.) visitate da questi ultimi risultino accessibili al pubblico indistinto e non sottoposte a controlli di accesso.

Un recente studio condotto da Imperva(4), una società del gruppo francese *Thales*, ha rivelato che, nell'anno 2023, il 49,6% di tutto il traffico internet è stato generato dai *bot* con un aumento pari al 2,1% rispetto all'anno precedente, aumento che è stato parzialmente ricondotto alla diffusione di sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare, dei modelli linguistici di grandi dimensioni (di seguito anche «LLM» - *Large Language Model*) sottesi all'intelligenza artificiale generativa(5).

Nell'ambiente online i più noti *bot* utilizzati sono i *web crawler* (detti anche «*spider*») dei motori di ricerca. Si tratta di programmi che scandiscono sistematicamente il web al fine di raccogliere i dati contenuti nelle pagine web ed indicizzarli per garantire il funzionamento dei motori di ricerca (*GoogleBot* e *BingBot*, ad esempio, sono gli *spider* dei motori di ricerca di *Google* e di *Microsoft*).

Si parla di *web scraping* laddove l'attività di raccolta massiva ed indiscriminata di dati (anche personali) condotta attraverso tecniche di *web crawling* è combinata con un'attività consistente nella memorizzazione e conservazione dei dati raccolti dai *bot* per successive mirate analisi, elaborazioni ed utilizzi(6).

---

(1) Il Garante ha, in passato, dichiarato illecita l'attività di web scraping posta in essere dalla società statunitense Clearview, [doc web n. 9751362], reperibile all'URL https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751362 e quella effettuata dalla piattaforma Trovanumeri [doc web n. 9903067], reperibile all'URL https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9903067

(2) https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-12/Final%20Decision_IN-21-4-2_Redacted.pdf

(3) Il data breach era stato attenzionato al pubblico anche dal Garante mediante l'adozione di un provvedimento generale di avvertimento rivolto a tutte le persone fisiche o giuridiche, le autorità pubbliche, i servizi e qualsiasi organismo che, singolarmente o insieme ad altri svolgeva nell'ambito dei trattamenti di dati personali il ruolo di titolari o di responsabili del trattamento. Il provvedimento chiariva che eventuali trattamenti dei dati personali oggetto del data breach occorso a Meta, si sarebbero posti in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali [doc web 9574600]. Reperibile all'URL https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9574600.

(4) https://www.imperva.com/resources/resource-library/reports/2024-bad-bot-report/

(5) Per dare un'idea del fenomeno, si rappresenta che dieci anni or sono, nel 2013, il traffic internet traffic era costituito al 23.6% da traffico generato da bot cattivi (bad bot), al 19.4% da bot buoni (good bot) e al 57% da umani.

(6) Ai fini di questo documento si utilizzerà il termine web scraping come comprensivo anche del web crawling.
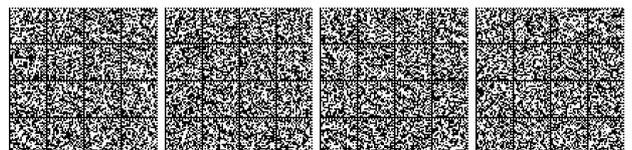
Le finalità per cui vengono impiegati i *bot* e svolta attività di *web scraping* sono molteplici, talune sono senz'altro malevoli (si pensi ai tradizionali attacchi DDoS - *Distributed Denial of Service* - ai tentativi di *login* forzato, allo *scalping*, al furto di credenziali ed alle frodi digitali), mentre per tali altre la valutazione di liceità o illiceità resta inevitabilmente rimessa a un accertamento da compiersi caso per caso sulla base di una pluralità di valutazioni di competenza sotto taluni profili del soggetto che vi procede e sotto taluni altri al soggetto che pubblica i dati personali che formano oggetto di tale attività. Tra le finalità alla base dell'attività di *web scraping*, come si è anticipato, vi è anche quella di addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale generativa(7). I grandi dataset utilizzati dagli sviluppatori di intelligenza artificiale generativa hanno provenienze variegate, ma il *web scraping* costituisce un denominatore comune. Gli sviluppatori possono, infatti, utilizzare dataset oggetto di autonoma attività di *scraping*, oppure attingere da data *lake* di terze parti (tra questi si menzionano, a titolo soltanto esemplificativo, l'*open repository* della *non-profit* statunitense *Common Crawl*(8), i *dataset* della piattaforma franco-americana *Hugging Face*(9) o della *non-profit* tedesca LAION AI(10)) i quali sono stati, a loro volta, precedentemente creati mediante operazioni di *scraping*. Per contro, è possibile che i *dataset* di addestramento siano costituiti dai dati già in possesso degli sviluppatori, come ad esempio i dati degli utenti di servizi offerti dal medesimo sviluppatore o i dati degli utenti di un *social network*.

Possibili azioni di contrasto al web scraping per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale generativa.

Al netto, dunque, degli obblighi attualmente gravanti sui titolari del trattamento connessi sia ai regimi di pubblicità, accesso e riuso dei dati previsti *ex lege* che alle misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei dati, il Garante ritiene utile fornire alcune indicazioni ai gestori dei siti web e di piattaforme online, operanti in Italia quali titolari del trattamento di dati personali resi disponibili al pubblico attraverso piattaforme online, in merito alle possibili cautele che potrebbero essere adottate per mitigare gli effetti del *web scraping* di terze parti, finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa ove considerato, in attuazione del principio di *accountability* dal singolo titolare del trattamento, incompatibile con le finalità e le basi giuridiche della messa a disposizione del pubblico dei dati personali.

Nella piena consapevolezza che nessuna di tali misure può ritenersi idonea a impedire al 100% il *web scraping*, esse devono considerarsi cautele da adottarsi sulla base di un'autonoma valutazione del titolare del trattamento, in attuazione del principio di responsabilizzazione (*accountability*), allo scopo di impedire l'utilizzazione ritenuta non autorizzata, da parte di terzi, dei dati personali pubblicati in qualità di titolare.

1. Creazione di aree riservate.

Atteso che l'addestramento dell'intelligenza artificiale generativa si basa su enormi quantità di dati che spesso provengono da attività di *web scraping* diretta (ovverosia effettuata dallo stesso soggetto che sviluppa il modello), indiretta (ovverosia effettuata su *dataset* creati mediante tecniche di *web scraping* da soggetti terzi rispetto allo sviluppatore del modello) od ibrida, su fonti presenti nel web, la creazione di aree riservate, a cui si può accedere solo previa registrazione, rappresenta una valida cautela in quanto sottrae dati dalla ritenuta pubblica disponibilità. Tale tipologia di cautela tecnico-organizzativa può, sebbene indirettamente contribuire ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di *web scraping*.

Di contro, tale misura non può dar luogo ad un trattamento di dati eccessivo da parte del titolare, in violazione del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. *c)*, RGPD (a titolo esemplificativo, si ricorda che i titolari del trattamento non dovrebbero imporre in sede di registrazione, agli utenti che navighino sui loro siti web o sulle loro piattaforme online e che fruiscano dei relativi servizi, oneri di registrazione ulteriori ed ingiustificati(11).

2. Inserimento di clausole *ad hoc* nei termini di servizio.

L'inserimento nei Termini di Servizio (ToS) di un sito web o di una piattaforma online dell'espresso divieto di utilizzare tecniche di *web scraping* costituisce una clausola contrattuale che, se non rispettata, consente ai gestori di detti siti e piattaforme di agire in giudizio per far dichiarare l'inadempimento contrattuale della controparte. Si tratta di una cautela di mera natura giuridica che opera, in quanto tale *ex post*, ma che può fungere da strumento di carattere special-preventivo e, in tal modo, fungere da deterrente, contribuendo ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di *web scraping*. A tal proposito, si richiamano l'ampio utilizzo e l'efficacia di tale misura, in particolare, nella protezione dei contenuti protetti dal diritto d'autore (si menzionano, tra i tanti, i termini di servizio di YouTube, a cui Google vieta l'accesso con mezzi automatizzati, quali *robot*, *botnet* o strumenti di *scraping*, salvo si tratti di motori di ricerca pubblici, in conformità con il file robots.txt di YouTube o salvo previa autorizzazione scritta da parte di YouTube(12).

3. Monitoraggio del traffico di rete.

Un semplice accorgimento tecnico quale il monitoraggio delle richieste HTTP ricevute da un sito web o da una piattaforma consente di individuare eventuali flussi anomali di dati in ingresso ed in uscita da un sito web o da una piattaforma online e di intraprendere adeguate contromisure di protezione. Tale cautela può essere accompagnata anche da un *Rate Limiting*, una misura tecnica che permette di limitare il traffico di rete ed il numero di richieste selezionando solo quelle provenienti da determinati indirizzi IP, al fine di impedire a priori un traffico eccessivo di dati (in particolare attacchi DDoS o *web scraping*). Si tratta di cautele di natura tecnica che, sebbene indirettamente, possono contribuire ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di *web scraping* per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale generativa.

4. Intervento sui *bot*.

Come sopra illustrato, il *web scraping* si basa sull'utilizzo di *bot*. Qualunque tecnica in grado di limitare l'accesso ai *bot* si rivela, pertanto, un efficace metodo per arginare l'attività automatizzata di raccolta dati che viene effettuata tramite tali *software*. È doveroso sottolineare che nessuna tecnica che agisce sui *bot* è in grado di annullarne l'operatività al 100%, ma anche che alcune azioni di contrasto possono indubbiamente contribuire a prevenire/mitigare il *web scraping* non desiderato per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale generativa.

A tal proposito si menzionano, a titolo meramente esemplificativo:

i) l'inserimento di verifiche CAPTCHA (*Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart*) le quali, imponendo un'azione eseguibile solo da un essere umano, impediscono l'operatività dei *bot*;

ii) la modifica periodica del *markup* HTML, in modo da ostacolare o comunque rendere più complicato lo *scraping* da parte dei *bot*. Tale modifica può essere realizzata mediante annidamento di elementi HTML oppure modificando altri aspetti del *markup*, anche in maniera randomica.

iii) l'incorporazione dei contenuti ovvero dei dati che si intendono sottrarre alle attività di *scraping* all'interno di oggetti multimediali, quali ad esempio immagini (si pensi all'uso di tale tecnica nel caso di testo breve come numeri di telefono o email) o altre forme di media. In questo caso l'estrazione dei dati da parte del *bot* risulterebbe significativamente più complessa. Ad esempio, per l'estrazione dei dati dall'immagine - posto che il *bot* sia stato in grado di identificarne la presenza ivi codificata - sarebbe necessario il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), non esistendo il contenuto come stringa di carat-

(7) Si intende intelligenza artificiale generativa un sistema di intelligenza artificiale in grado di generare nuovi testi, immagino, audio e video.

(8) https://commoncrawl.org/

(9) https://huggingface.co/

(10) https://laion.ai/

(11) Si richiama, in tal senso, una recente decisione, adottata nell'ambito della procedura di cooperazione europea ex art. 60 ss RGPD, con cui l'autorità finlandese ha sostenuto l'illiceità dell'obbligo imposto dal titolare del trattamento di creare un account utente per il perfezionamento di un singolo acquisto online su una piattaforma di e-commerce. Reperibile all'URL https://tietosuoja.fi/en/-/administrative-fine-imposed-on-verkkokauppa.com-for-failing-to-define-storage-period-of-customer-data-requiring-customers-to-register-was-also-illegal

(12) https://www.youtube.com/t/terms#6bedad2de4
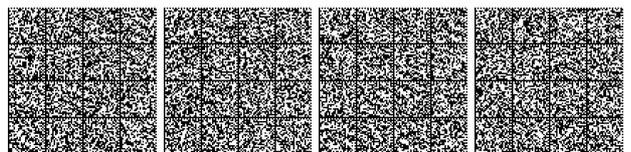
teri nel codice della pagina web. Corre tuttavia segnalare come una tal misura, pur rappresentando una possibile forma di sottrazione di alcuni dati all'attività di *scraping*, potrebbe rappresentare un ostacolo per gli utenti che perseguano alcuni legittimi fini, (e.g. impossibilità di copiare i contenuti dal sito web).

iv) il monitoraggio dei file di log, al fine di bloccare eventuali user-agent non desiderati, ove *identificabilin*(13);

v) l'intervento sul file robot.txt. Il file robot.txt è uno strumento tecnico che, dal giugno 1994, riveste un ruolo fondamentale nella gestione dell'accesso ai dati contenuti nei siti web, in quanto consente ai gestori di indicare se l'intero sito o alcune sue parti possono o meno essere oggetto di indicizzazione e *scraping*. Creato come strumento per regolare l'accesso dei *crawler* dei motori di ricerca (e quindi per controllare l'indicizzazione dei siti *web)* l'accorgimento basato sul robots.txt (sostanzialmente, una *black-list* di contenuti da sottrarre all'indicizzazione) si è evoluto nel REP (*Robot Exclusion Protocol*), un protocollo informale per consentire (*allow*) o non consentire (*disallow*) l'accesso alle diverse tipologie di *bot*. Nel caso di specie, è teoricamente ipotizzabile l'inserimento nel file robot.txt di indicazioni volte a non consentire (*disallow*) l'azione di specifici *bot* finalizzati allo *scraping* per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale generativa facenti capo a determinati sviluppatori. Esistono, infatti, alcuni *bot* che, per autodichiarazione degli stessi sviluppatori di IAG, sono finalizzati allo *scraping* per tali finalità. Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, i *bot* di *OpenAI* (GPTBot)(14) e di Google (*Google-Extended*)(15), che possono essere esclusi, tramite REP, per prevenire lo *scraping* totale o parziale di un sito web da parte dei relativi sviluppatori. Si tratta di una misura tecnica mirata, ma limitata nella sua efficacia per diversi ordini di motivi, tra cui: 1) il REP non è uno *standard* riconosciuto e, pertanto, il suo rispetto si basa solo sull'assunzione di un impegno etico da parte dei *web scraper*; 2) esistono *bot* che raccolgono dati dal web mediante tecniche di *scraping* per finalità non esclusivamente di addestramento di IAG ed ai cui data *lake* gli sviluppatori di IAG ricorrono frequentemente per le proprie finalità (tra questi, il più noto è sicuramente il CCBot della *non-profit Common Crawl*, sopra citata); 3) similmente, esistono *bot* di sviluppatori di IAG la cui finalità non è stata esplicitamente dichiarata o di cui non sono stati condivisi i dettagli tecnici, per cui è difficile conoscere i comportamenti e gli scopi del loro utilizzo (e.g. *ClaudeBot* di *Anthropic*).

(13) Gli user-agent possono anche essere anonimi o indicare un nome non qualificante o essere oggetto di spoofing.

(14) https://platform.openai.com/docs/gptbot

(15) https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/overview-google-crawlers?hl=it Google-Extended è diverso dal crawler principale di Google (Googlebot) che viene utilizzato per il funzionamento del motore di ricerca di Google e non influisce sull'inserimento o sul ranking di un sito in detto motore.

Conclusione.

L'intelligenza artificiale generativa è foriera di benefici per la collettività che non possono essere limitati, negati, né sminuiti. L'addestramento dei modelli sottesi al funzionamento di tali sistemi richiede, tuttavia, una mole ingente di dati (anche di carattere personale), spesso provenienti da una raccolta massiva ed indiscriminata effettuata sul web con tecniche di *web scraping*. I gestori di siti web e di piattaforme online che rivestano al tempo stesso il ruolo di titolari del trattamento, fermi restando gli obblighi di pubblicità, accesso, riuso e di adozione delle misure di sicurezza previste dal RGPD, dovrebbero valutare, caso per caso, quando risulti necessario, in conformità alla vigente disciplina, sottrarre i dati personali che trattano ai *bot* di terze parti mediante l'adozione di azioni di contrasto come quelle indicate che, sebbene non esaustive né per metodo, né per risultato, possono contenere gli effetti dello *scraping* finalizzato all'addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale generativa.

24A02916

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina n. aRM - 82/2024 - 2696 del 29 maggio 2024 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MAXALT.

Confezione: 042193021.

Descrizione: «RPD 10 mg liofilizzato orale» 6 liofilizzati orali in blister.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: PANTOPRAZOLO SANDOZ.

Confezione: 045655014.

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Paese di provenienza: Paesi Bassi.

Medicinale: STILNOX.

Confezione: 038288041.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: ANANASE.

Confezione: 044882013.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: BUSCOPAN COMPOSITUM.

Confezione: 050028012.

Descrizione: «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister AL/PVC.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: FLUIMUCIL.

Confezione: 039955048.

Descrizione: «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 038956049.

Descrizione: «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: CORSODYL.

Confezione: 049763016.

Descrizione: «200mg/100ml spray per mucosa orale» flacone 60 ml.

Paese di provenienza: Belgio.

Medicinale: NUVARING.

Confezione: 049760010.

Descrizione: «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 038569075.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: MINIAS.

Confezione: 038793016.

Descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.
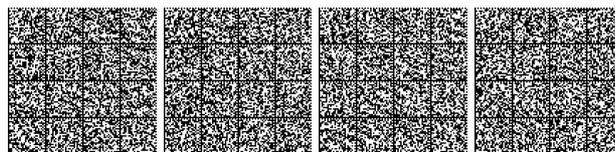
Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: PRAZENE.

Confezione: 049705015.

Descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale:

LIMPIDEX;

confezione: 045408022;

descrizione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

Paese di provenienza: Germania;

confezione: 045408010;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02880

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Solfato Agenzia Industrie Difesa».

Con la determina n. aRM - 81/2024 - 2638 del 29 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATROPINA SOLFATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA;

confezione: 036654010;

descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02881

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abiraterone Teva».

Con la determina n. aRM - 80/2024 - 4046 del 29 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ABIRATERONE TEVA:

confezione: 050097082;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050097070;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050097068;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050097056;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050097043;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

confezione: 050097031;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

confezione: 050097029;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

confezione: 050097017;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02882

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Teva».

Con la determina n. aRM - 83/2024 - 813 del 29 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA;

confezione: 044243362;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 044243350;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243347;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 044243323;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243311;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 044243309;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243297;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 044243285;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

confezione: 044243335;

descrizione: «40mg/25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 044243261;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243259;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 044243246;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 044243234;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243222;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 044243273;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 044243210;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243208;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 044243196;

descrizione: «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

confezione: 044243184;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al

confezione: 044243172;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243160;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 044243158;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 044243145;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243133;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 044243121;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243119;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 044243107;

descrizione: «20mg/25mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

confezione: 044243095;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 044243083;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243071;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 044243069;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 044243057;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243044;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 044243032;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister al/al;

confezione: 044243020;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 044243018;

descrizione: «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02905

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Teva».

Con la determina n. aRM - 84/2024 - 4046 del 29 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA TEVA:

confezione: 046779233;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779221;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779219;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 046779207;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 046779195;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 046779183;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779171;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779169;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779157;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779144;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779132;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779120;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779118;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779106;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP;

confezione: 046779094;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779082;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779070;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779068;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779056;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779043;
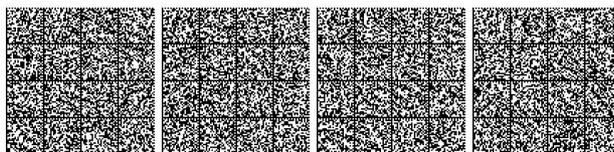
descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779031;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779029;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 046779017;

descrizione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02907

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 24 maggio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Javier Triana Jiménez, Console generale di Spagna in Napoli.

24A02904

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del 7 maggio 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei Comuni di Ortona e San Vito Chietino, in Provincia di Chieti, dalla società Odoardo Zecca S.r.l. alla società DEA - Distribuzione elettrica adriatica S.p.a.

24A02906

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Gela.

Il Comune di Gela (CL), con deliberazione n. 199 del 13 novembre 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Gela (CL), nelle persone del dott. Carmelo Fontana, del dott. Giovanni Impastato e del dott. Giuseppe Gervasi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A02917

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Stornara.

Il Comune di Stornara (FG), con deliberazione n. 3 dell'8 maggio 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Stornara (FG), nelle persone della dott.ssa Pasqua Tirelli, della dott.ssa Leonilde Zefilippo e della dott.ssa Mirella Abate, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A02918

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Rota Greca.

Il Comune di Rota Greca (CS), con deliberazione n. 1 del 25 marzo 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Rota Greca (CS), nella persona della dott.ssa Marina Basile, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A02919

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-132) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
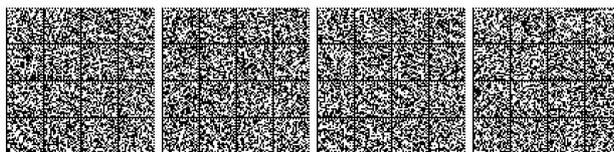
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C